REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 952/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 2014

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa alla Malaysia nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti in riferimento all'influenza aviaria ad alta patogenicità e per quanto riguarda i modelli di certificati veterinari per l'importazione di pollame, pulcini di un giorno, uova da cova, carne di pollame, ratiti d'allevamento e uova

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare la frase introduttiva dell'articolo 8, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punti 3 e 4, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la direttiva 2009/158/CEE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (3), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, l'articolo 25, l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (4) stabilisce che i prodotti rientranti nel suo campo di applicazione possano essere importati e transitare nell'Unione soltanto se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti figuranti nelle colonne 1 e 3 della tabella di cui al relativo allegato I, parte 1.
- Lo stesso regolamento stabilisce altresì le condizioni di certificazione veterinaria applicabili ai prodotti in questione. Tali condizioni tengono conto della necessità o meno di condizioni specifiche imposte dalla situazione sanitaria di tali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti. Tali condizioni specifiche sono stabilite, unitamente ai modelli di certificati veterinari che devono accompagnare l'importazione dei prodotti interessati, nell'allegato I, parte 2, di detto regolamento.

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.
(3) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(4) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GL L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

- (3) La Malaysia figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzate importazioni di ovoprodotti e uova destinati al consumo umano, ma limitatamente alla regione occidentale peninsulare (MY-1). La voce relativa a tale paese terzo nell'allegato indica però che le importazioni di uova destinate al consumo umano da tale regione sono attualmente soggette a restrizioni per motivi di salute pubblica, in quanto il pertinente programma di controllo della salmonella non ha ancora ottenuto l'approvazione dall'UE in conformità al regolamento (CE) n. 2160/2003 e anche a causa di condizioni specifiche di restrizione dovute a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
- (4) Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) relativo alla HPAI negli animali, la Malaysia ne è indenne da oltre due anni. È pertanto opportuno abolire le restrizioni di polizia sanitaria relative all'importazione di uova per il consumo umano dovute a HPAI e aggiornare di conseguenza la voce relativa alla Malaysia nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Le importazioni di uova per il consumo umano dovrebbero tuttavia rimanere vietate a causa delle restrizioni ancora vigenti dovute all'assenza di un programma di controllo della salmonella approvato dall'Unione.
- (5) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce inoltre le condizioni per determinare se un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento sia da considerare indenne dalla malattia di Newcastle. Una delle condizioni è che non siano state effettuate vaccinazioni contro tale malattia utilizzando vaccini non conformi ai criteri riguardanti i vaccini riconosciuti contro la malattia di Newcastle, di cui all'allegato VI di detto regolamento, almeno nei 12 mesi precedenti la certificazione del veterinario ufficiale, salvo che siano rispettati gli ulteriori requisiti sanitari di cui all'allegato VII. I modelli di certificati veterinari BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP e SRA di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 impongono la certificazione dell'ottemperanza e la menzione dell'eventuale uso di vaccini contro la malattia di Newcastle, compresi il nome e il tipo del vaccino e la data della vaccinazione. Il formato attuale di tali modelli dovrebbe essere aggiornato per consentire l'inserimento più agevole di tali informazioni sotto forma tabulare.
- (6) Il regolamento (CE) n. 798/2008 autorizza l'importazione nell'Unione di carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano provenienti da «aziende di ratiti registrate e chiuse» in Sud Africa, purché siano soddisfatte le condizioni specifiche di cui all'allegato I. L'esperienza ha però dimostrato che è necessario precisare le condizioni di certificazione veterinaria per tale merce, in particolare per quanto riguarda la presenza di virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) nelle aziende di ratiti e di pollame. La condizione specifica «H» e il modello di certificato veterinario per le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano (RAT) di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.
- (7) Detto regolamento prevede condizioni di certificazione differenti per le importazioni dal Canada di pulcini di un giorno e di uova da cova provenienti da aziende ubicate al di fuori delle zone sottoposte a restrizioni ufficiali in seguito a LPAI, in forza di garanzie ricevute dal governo di tale paese terzo e dell'accordo veterinario (¹) stipulato con esso. Risulta però opportuno stabilire le condizioni di certificazione veterinaria per l'importazione di pulcini di un giorno e uova da cova da tutti i paesi terzi dai quali tali importazioni sono autorizzate, allo scopo di uniformare tali condizioni a quelle applicate all'interno dell'Unione nel caso di un focolaio di LPAI, che comprendono sottoporre a restrizioni veterinarie ufficiali una zona del raggio di almeno 1 km attorno al luogo del focolaio. Risulta altresì opportuno applicare tali condizioni modificate per quanto riguarda la LPAI alle importazioni di ogni tipo di merci derivanti da pollame e ratiti vivi disciplinate dal regolamento (CE) n. 798/2008 da tutti i paesi terzi dai quali tali importazioni sono autorizzate. Nell'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 798/2008, la condizione specifica «L» dovrebbe quindi essere eliminata e i modelli di certificati veterinari BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP e SRA dovrebbero essere modificati di conseguenza.
- (8) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce le disposizioni relative al controllo della salmonella in diverse popolazioni di pollame nell'Unione. Esso dispone che l'iscrizione o il mantenimento negli elenchi, previsti dalla legislazione dell'Unione, di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare pollame o uova da cova contemplati da detto regolamento, e riguardanti la pertinente specie o categoria, sia subordinato alla presentazione

⁽¹) Decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1).



alla Commissione, da parte del paese terzo interessato, di un programma di controllo della salmonella che presenti garanzie equivalenti a quelle dei programmi nazionali di lotta alla salmonella negli Stati membri. Le garanzie e informazioni al riguardo sono riportate anche nel pertinente modello di certificato veterinario per tali prodotti di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. Per motivi di praticità l'indicazione e l'attestazione di dette garanzie nei modelli di certificati veterinari BPP, DOC, HEP e SRP, di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008, dovrebbero essere modificate per consentire l'uso del formato tabulare.

- (9) Il regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione (¹) ha abrogato il regolamento (CE) n. 1168/2006 della Commissione (²). I riferimenti al regolamento (CE) n. 1168/2006 nel regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbero quindi essere modificati in riferimenti al regolamento (UE) n. 517/2011.
- (10) Il regolamento (CE) n. 853/2004 (3) stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto riguarda gli operatori del settore alimentare e le definizioni da applicare. L'allegato I, punto 1.12 di detto regolamento stabilisce la definizione di «visceri», categoria che comprende i ventrigli di pollame.
- (11) Inoltre la decisione 2007/240/CE della Commissione (4) stabilisce i modelli standard di certificati veterinari necessari per l'importazione nell'Unione di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale e i certificati per il transito attraverso l'Unione dei prodotti di origine animale. Le note esplicative figuranti nell'allegato I di detta decisione dispongono l'uso dei codici del sistema armonizzato (SA), quali indicati nel sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane, per compilare il riquadro I.19 del certificato. In tale sistema i ventrigli sono stomaci di animali, che restano classificati al codice SA 05.04 anche se commestibili.
- (12) Il modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU) di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 alle Note, parte I, menziona in relazione al punto I.19 i codici SA 02.07 e 02.08. Affinché il certificato possa comprendere i ventrigli di pollame si dovrebbe aggiungere alle Note il codice SA 05.04.
- (13) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2012 della Commissione (⁵) autorizza la Danimarca ad applicare alle uova destinate a tale Stato membro le garanzie speciali riguardanti le salmonelle stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004. Il modello di certificato veterinario per le uova (E) di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato per tenere conto del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2012. Inoltre in tale modello di certificato veterinario il riferimento al regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio (⁶), ora abrogato, dovrebbe essere sostituito da un riferimento all'allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁷).
- (V) Regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizione di attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell'Unione per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di Salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione (GU L 138 del 26.5.2011, pag. 45).

 (2) Regolamento (CE) n. 1168/2006 della Commissione, del 31 luglio 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parla-
- (2) Regolamento (CE) n. 1168/2006 della Commissione, del 31 luglio 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 1003/2005 (GU L 211 dell'1.8.2006, pag. 4).
 (3) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia
- (3) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
 (4) Decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l'introduzione nella
- (*) Decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l'introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale nell'ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/861/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CF, e 2006/168/CF, (CILL 104 del 21 4 2007, pag. 37)
- 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37).

 (5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012, relativo all'estensione alle uova destinate alla Danimarca delle garanzie speciali riguardanti le salmonelle stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 23.5.2012, pag. 8).

 (6) Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova
- (6) Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 1).
 (7) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
- (7) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

— 3 —

- (14) L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (15) Si dovrebbe prevedere un lasso di tempo ragionevole prima che i modelli di certificati veterinari modificati diventino obbligatori, in modo da consentire agli Stati membri e al settore di adeguarsi alle nuove condizioni prescritte da tali modelli.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i vegetali, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 798/2008

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

L'introduzione nell'Unione di partite di merci disciplinate dal regolamento (CE) n. 798/2008 accompagnate da un certificato veterinario compilato in conformità al modello adatto di certificato veterinario BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, POU, RAT o E, di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008, nella versione precedente le modifiche introdotte dall'articolo 1 del presente regolamento, continua ad essere autorizzata per un periodo transitorio fino al 14 marzo 2015, a condizione che il certificato veterinario sia stato firmato entro il 14 gennaio 2015.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2014

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

1) la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 1 Elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti

		Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Certifica veterinar		a	Condizioni	specifiche	glianza	inazione iaria	lotta
Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	Codice del paese ter- zo, suo territorio, zona o comparti- mento		Modelli	Garanzie supplementari	Condizioni specifiche	Data di chiusura (¹)	Data di apertura (²)	Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria	Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria	Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella
1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
AL – Albania	AL-0	L'intero paese	EP, E							S4
			SPF							
AR – Argentina	AR-0	L'intero paese	POU, RAT, EP, E					A		S4
			WGM	VIII						
		AU-0 L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
			BPP, DOC, HEP, SRP							SO, STO
AU – Australia	AU-0		BPR	I						
			DOR	II						
			HER	III						
			POU	VI						
			RAT	VII						
	BR-0	L'intero paese	SPF							
BR – Brasile	BR-1	Stati di: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pa- raná, São Paulo e Mato Grosso do Sul	RAT, BPR, DOR, HER, SRA		N			A		



1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
	BR-2	Stati di: Mato Grosso, Para- ná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo	BPP, Doc, Hep, SPF, SRP		N					\$5, \$T0
		Distrito Federal e Stati di:	WGM	VIII						
	BR-3	Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo	EP, E, Pou		N					S4
			SPF							
			EP, E							S4
BW -	DM/ O	L'intero paese	BPR	I						
Botswana	BW-0		DOR	II						
			HER	III						
			RAT	VII						
BY – Bielorussia	BY - 0	SY - 0 L'intero paese		IX						
			SPF							
			EP, E							S4
CA – Canada	CA-0	L'intero paese	BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP		N			A		S1, ST1
	C/I-0	Lintero paese	DOC, HEP		N					
			WGM	VIII						
			POU, RAT		N					

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
CH – Svizzera	CH-0	L'intero paese	(3)					A		(3)
		0 L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
CL – Cile	CL-0		BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP		N			A		\$0, \$T0
			WGM	VIII						
			POU, RAT		N					
	CN-0	L'intero paese	EP							
CN – Cina	CN-1	Provincia di Shan- dong	POU, E	VI	P2	6.2.2004	_			S4
GL -			SPF							
Groenlandia	GL-0	L'intero paese	EP, WGM							
HK – Hong Kong	НК-0	L'intero territorio della Regione am- ministrativa spe- ciale di Hong Kong	EP							
			SPF							
IL –	IL-0	L'intero paese	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP					A		S5, ST1
Israele (6)	12 0	Zintere puese	POU, RAT		N					
			WGM	VIII						
			EP, E							S4
IN – India	IN-0	L'intero paese	EP							
IS – Islanda	IS-0	L'intere mage	SPF							
13 – Islanda	13-0	L'intero paese	EP, E							S4
KR – Repubblica di Corea	KR-0	L'intero paese	EP, E							S4

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
MD – Moldova	MD-0	L'intero paese	EP							
ME – Montenegro	ME-0	L'intero paese	EP							
			SPF							
MG — Madagascar	MG-0	L'intero paese	EP, E, WGM							S4
	MY-0	_	_							
MY – Malaysia		Occidentale penin-	EP							
	MY-1	sulare	E							S4
MK – Ex Repubblica iugoslava di Macedo- nia (⁴)	MK-0 (4)	L'intero paese	EP							
MX -	MX-0	MX-0 L'intero paese	SPF							
Messico			EP		P2	17.5.2013				
	NA-0	NA-0 L'intero paese	SPF							
			BPR	I						
NA – Na- mibia			DOR	II						
IIIIDIa			HER	III						
			RAT, EP, E	VII						S4
NC – Nuova Caledonia	NC-0	L'intero paese	EP							
			SPF							
NZ – Nuova	NZ-0 L'intero paese	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA							S0, ST0	
Zelanda			WGM	VIII						
			EP, E, Pou, Rat							S4

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
PM – Saint Pierre e Mi- quelon	PM-0	L'intero territorio	SPF							
RS – Serbia (5)	RS-0 (5)	L'intero paese	EP							
RU – Russia	RU-0	RU-0 L'intero paese	EP, E, POU							S4
SG – Singa- pore	SG-0	L'intero paese	EP							
			SPF, EP							
			WGM	VIII			1.7.2012			
TH – Thailandia	TH-0	L'intero paese	POU, RAT				1.7.2012			
			E				1.7.2012			S4
	TN-0	TN-0 L'intero paese	SPF							
TN -			BPP, BPR, DOR, HER							S0, ST0
Tunisia			WGM	VIII						
			EP, E, POU, RAT							S4
TR -			SPF							
Turchia	TR-0	L'intero paese	EP, E							S4
UA – Ucraina	UA-0	L'intero paese	E, EP, POU, RAT, WGM							S4
			SPF							
US – Stati Uniti	US-0	L'intero paese	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA		N			A		\$3, \$T1
			WGM	VIII						
			EP, E, Pou, Rat		N					S4



1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
			SPF							
UY – Uruguay	UY-0	L'intero paese	EP, E, RAT							S4
			SPF							
	ZA-0	L'intero paese	EP, E							S4
ZA – Sud			BPR	I						
Africa			DOR	II	P2	9.4.2011				
			HER	III				A		
			RAT	VII	P2,H	9.4.2011				
ZW -	7111.0	Tr	RAT	VII						
Zimbabwe	ZW-0	L'intero paese	EP, E							S4

⁽¹) I prodotti, compresi quelli trasportati via mare su rotte d'altura, fabbricati prima di questa data possono essere importati nell'Unione per un periodo di 90 giorni a partire da questa data.

(2) Solo i prodotti fabbricati dopo questa data possono essere importati nell'Unione.

(5) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
(6) Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la Striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.»;

2) la parte 2 è così modificata:

- a) la sezione «Condizioni specifiche» è così modificata:
 - i) la condizione specifica «H» è sostituita dalla seguente:
 - « «H»: sono state fornite garanzie che le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano (RAT) sono ottenute da ratiti provenienti da un'azienda di ratiti registrata, chiusa e riconosciuta dall'autorità competente del paese terzo. Qualora si presenti un focolaio di HPAI sul territorio del paese terzo l'importazione di tali carni può continuare ad essere autorizzata purché siano ottenute da ratiti provenienti da un'azienda di ratiti registrata, chiusa e indenne da LPAI e HPAI, e a condizione che in un raggio di 100 km attorno a tale azienda, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non siano comparsi focolai né di LPAI né di HPAI almeno negli ultimi 24 mesi e non vi sia stato alcun collegamento epidemiologico con un'azienda di ratiti o pollame in cui sia stata presente LPAI o HPAI almeno negli ultimi 24 mesi.»;
 - ii) la condizione specifica «L» è soppressa;
- b) i modelli di certificati veterinari BPP, BPR, DOC, DOR, HEP e HER sono sostituiti dai seguenti:

⁽³⁾ Conformemente all'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

^(*) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

6-11-2014

«Modello di certificato veterinario per pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti (BPP)

PAE	SE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE
	I.1.	Speditore Nome Indirizzo	I.2. Numero di riferimento del certificato
		Paese	I.3. Autorità centrale competente
edita		Tel.	I.4. Autorità locale competente
partita spedita	1.5.	Destinatario Nome Indirizzo	1.6.
alla		Paese Tel.	
Parte I: Informazioni relative	1.7.	Paese di Codice origine ISO I.8. Regione di Codice origine	I.9. Paese di Codice destina-zione ISO
zior			
rma	J.11.	Luogo di origine	1.12.
Info		Nome N. di riconoscimento Indirizzo	
te I:		Nome N. di riconoscimento Indirizzo	
Par		Nome N. di riconoscimento Indirizzo	
	1.13.	Luogo di carico Indirizzo N. di riconoscimento	I.14. Data di partenza Ora della partenza
	l.15.	Mezzo di trasporto	I.16. PIF di entrata nell'UE
		Aereo	
		Identificazione: Documento:	I.17. Numero/i CITES
	1.18.	Descrizione della merce	I.19. Codice della merce (codice SA)
			I.20. Quantità
	l.21.		I.22. Numero di colli
	1.23.	Numero del sigillo/container	1.24.
	1.25.	Merce certificata per:	
		Allevamento □	
	1.26.		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE
	1.28.	Identificazione della merce	
	(non	Specie Razza/Categoria Quantità ne scientifico)	

	PAESE	BPP (pollame riproduttore o da reddito diverso dai ra								
	IL	Informazioni sanitar	ie	II.a.	Numero di riferimento del certificato	II.b.				
	II.1.	Attestato di polizi	a sanitaria							
	-	Il sottoscritto, veter	inario ufficiale,	certifica	che il pollame(1) di cui al presente	certificato:				
	II.1.1	soddisfa le disposiz	zioni della dire	ttiva 200	09/158/CE;					
	II.1.2	ha soggiornato:								
	(2)(3)	[nel territorio contra	ssegnato dal	codice .	;]					
one	(³)(⁴)oppure	nel/nei compartime	nto/i		;]					
Parte II: Certificazione		pollame importato avvenuta conforme	per almeno tre mesi o dal momento della schiusa delle uova se di età inferiore a tre mesi; se si tratta di pollame importato nel paese, nel territorio, nella zona o nel compartimento di origine, l'importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 2009/158/CE e delle eventuali decisioni complementari;							
=	II.1.3	proviene:								
arte	(2)(3)(12)	dal territorio contrassegnato dal codice;]								
Δ.	(3)(4)oppure	dal/dai compartime	al/dai compartimento/i;]							
		a) che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;								
		b) in cui è realizzat n. 798/2008;	in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria in conformità al regolamento (CE) n. 798/2008;							
II.1.4 proviene:										
	(2)(3)	[dal territorio contra	assegnato dal	codice .	;]					
	(³)(⁴)oppure	dal/dai compartime	nto/i	0/i;]						
		(³) [II.1.4.1			cio del presente certificato, era(no) in genicità quali definite nel regolament					
		(³)oppure [II.1.4.1		genicità (cio del presente certificato, era(no) in quale definita nel regolamento (CE) tabilimento					
					30 giorni precedenti l'importazione ne bassa patogenicità;	ell'Unione non era presente				
			carattere genicità e era prese	veterinar in ogni o nte influ	a non sottoposta dall'autorità compe io in relazione ad un focolaio di influ caso attorno al quale, nel raggio di 1 enza aviaria a bassa patogenicità i nell'Unione;	ienza aviaria a bassa pato- km, in nessuno stabilimento				
			quale sia :	stata pre	o alcun collegamento epidemiologico sente influenza aviaria a bassa patog zione nell'Unione;]					
II.1.5 proviene da un allevamento che non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria; II.1.6 proviene da uno o più stabilimenti, indicati nel riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosci a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell'allegato II della direttiva 2009/158/CE, ir tenuto dal momento della schiusa o per almeno sei settimane immediatamente prima dell'espa) il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato;						ia;				
						2009/158/CE, in cui è stato				
			and the same of th		n era(no) soggetto/i ad alcuna restriz					
			arsi focolai di ir		km, comprendente se del caso il ter aviaria ad alta patogenicità o della m					

11.1.8

BPP (pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti)

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del II.b. certificato
II.1.7	proviene da un allevamento che:	
	a) À stato esaminato non o	tre 24 ore prima del carico e non ha mostrato alcun segno clinico di malattie

- non ha mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;
 - b) è stato sottoposto a un programma di sorveglianza per:
 - $(^{3})$ [Salmonella Pullorum, S. Gallinarum e Mycoplasma gallisepticum (polli);]
 - (3)oppure Salmonella arizonae (sierogruppo O:18(K)], S. Pullorum e S. Gallinarum, Mycoplasma meleagridis e M. gallisepticum (tacchini);]
 - (3)oppure [Salmonella Pullorum e S. Gallinarum (faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre);] secondo quanto prescritto dall'allegato II, capitolo III, della direttiva 2009/158/CE e non è risultato infettato da tali agenti né ha mostrato elementi che facessero sospettare un'infezione da parte di tali agenti;
- (c) non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]
- (3)oppure è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle: [c)

Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Nome e tipo (vivo o inattivato) del ceppo virale della malattia di Newcastle usato nel/nei vaccino/i	Numero del lotto	Nome e fabbricante del vaccino

(5)e/o [d) è stato vaccinato con vaccini ufficialmente autorizzati:

Nome, fabbricante e tipo Data della Identificazione Età dei Vaccinazione Numero vaccinazione di vaccini ufficialmente dell'allevamento volatili contro del lotto [gg/mm/aaaa] autorizzati

è stato esaminato all'atto del rilascio del presente certificato e non ha mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;

11.1.9 durante il periodo di cui al punto II.1.6 non ha avuto alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti di cui al presente certificato o con uccelli selvatici.

11.2. Ulteriori garanzie di sanità pubblica

(6)[II.2.1 Il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le disposizioni specifiche sull'uso degli antimicrobici e del vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono stati applicati all'allevamento di origine e l'allevamento è stato sottoposto a test riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica:

Identificazione	Data dell'ultimo prelievo di campioni dall'alleva-		Risultato di tutti i test effettuati presso l'allevamento(7):			
dell'allevamento	Età dei volatili	noto il risultato dei test: (gg/mm/aaaa)	positivo	negativo		


Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella, entro le ultime tre settimane prima dell'importazione:

(3)[non sono stati somministrati antimicrobici al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti;] (3)(8)oppure [sono stati somministrati i seguenti antimicrobici al pollame riproduttore e da reddito diverso dai

 $(^{6})[II.2.2]$ Se si tratta di pollame riproduttore, nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.2.1 non è stata individuata né la Salmonella Enteritidis né la Salmonella Typhimurium.]

— 13 –

PAESE BPP (pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti) II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. 11.3. Ulteriori garanzie di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che: (9)[II.3.1]nel caso di partita destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE, il pollame di cui al presente certificato: a) non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle; b) è stato tenuto in isolamento per 14 giorni prima della spedizione in uno stabilimento sotto la supervisione di un veterinario ufficiale. A tale proposito nessun capo di pollame presso lo stabilimento di origine o la stazione di quarantena, a seconda dei casi, è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 21 giorni precedenti la spedizione e nessun volatile non destinato alla spedizione è entrato durante tale periodo: c) è stato sottoposto, nel 14 giorni precedenti la spedizione, a esami sierologici per la ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle ed è risultato negativo ai test;] (5)[II.3.2 vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 16 e/o 17 della direttiva 2009/158/CE: (9)[11.3.3]se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia: (3) [il pollame riproduttore è risultato negativo conformemente alle norme previste dalla decisione 2003/644/CE;] (3)oppure [le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo) sono risultate negative conformemente alle norme previste dalla decisione 2004/235/CE.]] 11.4. Ulteriori requisiti sanitari (10)[Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che: benché l'uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato VI, sezione II, del regolamento (CE) n. 798/2008 non sia vietato: (2)(3)[nel territorio contrassegnato dal codice;] (3)(4)oppure [nel/nei compartimento/i;] il pollame di cui al presente certificato: a) non è stato vaccinato con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti; b) proviene da allevamenti che sono stati sottoposti, non oltre 14 giorni prima della spedizione, a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili di ciascun allevamento, che non ha rilevato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4; c) nel 60 giorni precedenti la spedizione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b); d) è stato tenuto in isolamento sotto controllo ufficiale nello stabilimento di origine durante il periodo di 14 giorni di cui alla lettera b).] (11)II.5. Attestato per il trasporto degli animali Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che il pollame verrà trasportato in casse o gabbie che: a) contengono unicamente pollame della stessa specie, categoria e tipo, proveniente dal medesimo stabilimento: b) recano il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine; c) sono chiuse secondo le istruzioni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto:



BPP (pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti)

- II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b.
 - d) come i veicoli nei quali saranno trasportate, sono progettate in modo tale da:
 - i) evitare la fuoriuscita di escrementi e ridurre al minimo la perdita di piume durante il trasporto;
 - ii) consentire l'ispezione visiva del pollame;
 - iii) consentire la pulizia e la disinfezione;
 - e) come i veicoli nei quali saranno trasportate, sono state pulite e disinfettate prima del carico, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.

Note

Parte I:

- Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione o di allevamento.
- Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi
 e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro
 numero totale, i numeri di registrazione e, se del caso, il numero di serie del sigillo.
- Riquadro I.19: Utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 01.05 o 01.06.39.
- Riquadro I.28 (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori «grandparent»/riproduttori «parent»/
 pollastre ovaiole/altri.

Parte II:

- (1) Pollame riproduttore e da reddito quale definito nel regolamento (CE) n. 798/2008.
- (2) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (3) Barrare la dicitura non pertinente.
- (4) Inserire il nome del/dei compartimento/i.
- (5) Barrare la dicitura non pertinente.
- (6) Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie Gallus gallus e ai tacchini.
- (7) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale dell'allevamento, indicare come positivo:
 - per gli allevamenti di pollame da riproduzione: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow e Salmonella Infantis;
 - per gli allevamenti di pollame da reddito: Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium.
- (8) Compilare se pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.
- (9) Barrare se la spedizione non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.
- (10) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per il pollame proveniente da paesi, territori, zone o compartimenti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (11) Va osservato che, in base al regolamento (CE) n. 1/2005, gli animali saranno controllati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare se siano idonei a continuare il viaggio dopo l'ingresso nell'UE. Se i requisiti non risultano soddisfatti, gli animali vanno scaricati e occorre prendere ulteriori misure.

PAE	SE	BP	PP (pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti)				
JI.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato II.b.				
(12)	(12) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla sigla N nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda il pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti (BPP), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 789/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, con l'esclusione di qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.						
ΙΙр	resente certificato è valido 10 giorni.						
Vet	erinario ufficiale						
	Nome e cognome (in stampatello):		Qualifica e titolo:				
	Data:		Firma:				
	Timbro:						

Modello di certificato veterinario per ratiti da riproduzione o da reddito (BPR)

PAE			Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE
	I.1.	Speditore Nome Indirizzo	I.2. Numero di riferimento del certificato
ita		Paese	I.3. Autorità centrale competente
ped		Tel.	I.4. Autorità locale competente
ve alla partita spedita	1.5.	Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel.	1.6.
Parte I: Informazioni relative alla	1.7.	Paese di Codice ISO I.8. Regione di Codice origine	I.9. Paese di Codice destina-zione
nazi	I.11.	Luogo di origine	1.12.
ıfor		Nome N. di riconosciment	0
111		Indirizzo Nome N. di riconosciment	0
Parte		Indirizzo Nome N. di riconosciment Indirizzo	0
	l.13.	Luogo di carico Indirizzo N. di riconosciment	I.14. Data di partenza Ora della partenza
	l.15.	Mezzo di trasporto	I.16. PIF di entrata nell'UE
		Aereo	I.17. Numero/i CITES
	I.18.	Descrizione della merce	I.19. Codice della merce (codice SA) 01.06.39
			I.20. Quantità
	1.21.		I.22. Numero di colli
	1.23.	Numero del sigillo/container	1.24.
	1.25.	Merce certificata per:	Total Control of the
		Allevamento □	
	1.26.		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE
	1.28.	Identificazione della merce	
	(no	Specie Razza/Categoria Sistema di me scientifico)	identificazione Numero di identificazione Quantità

PAESE BPR (ratiti da riproduzione o da reddito) II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.1. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i ratiti(1) di cui al presente certificato: II.1.1 soddisfano le disposizioni della direttiva 2009/158/CE; 1112 hanno soggiornato: (2)(3)[nel territorio contrassegnato dal codice;] II: Certificazione (3)(4)oppure [nel/nei compartimento/i;] per almeno tre mesi o dal momento della schiusa delle uova se di età inferiore a tre mesi; se si tratta di ratiti importati nel paese, nel territorio, nella zona o nel compartimento di origine, l'importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 2009/158/CE e delle eventuali decisioni complementari; Parte 11.1.3 provengono: (2)(3)(9)[dal territorio contrassegnato dal codice;] (3)(4)oppure [dal/dai compartimento/i] [a) che era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008;] (3)(5)oppure [a) che non era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008;] b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria in conformità al regolamento (CE) n. 798/2008; 11.1.4 provengono: (2)(3)dal territorio contrassegnato dal codice;] (3)(4)oppure [dal/dai compartimento/i;] (3)[II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall'influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite nel regolamento (CE) n. 798/2008;] (3)oppure [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008, e i ratiti sono stati tenuti in uno stabilimento: a) in cui negli ultimi 30 giorni precedenti l'importazione nell'Unione non era presente influenza aviaria a bassa patogenicità: b) situato in una zona non sottoposta dall'autorità competente a restrizioni ufficiali di carattere veterinario in relazione ad un focolaio di influenza aviaria a bassa patogenicità e in ogni caso attorno al quale, nel raggio di 1 km, in nessuno stabilimento era presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni prima dell'importazione nell'Unione; c) che non ha avuto alcun collegamento epidemiologico con uno stabilimento nel quale sia stata presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni prima dell'importazione nell'Unione;] provengono da un allevamento che non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria; II.1.5 11.1.6 provengono da uno o più stabilimenti, indicati al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuto/i in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell'allegato II della direttiva 2009/158/CE, in cui sono stati tenuti dal momento della schiusa o per almeno sei settimane immediatamente prima dell'esportazione e i) il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato; ii) che non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria; iii) attorno al/ai quale/i in un raggio di 10 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo. non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;

— 18 -

. Inforr	mazioni sa	nitarie			Numero di riferime certificato		II.b.		luzione o da reddi
1.7	a) è sta	ato esaminat		4 ore prin	ma del carico e non ntuali malattie;	ha mos	trato a	lcun seg	no clinico di malattie i
(³) (³)oppure	(b) non	è stato vaco		a malattia	a di Newcastle;]				
Identific dell'allev	azione	Età dei volatili	Data de vaccinaz	ella zione	Nome e tipo (v inattivato) del c virale della mala Newcastle usato vaccino/i	eppo ttia di		nero Iotto	Nome e fabbricante del vaccino
									1
(6)e/o Identific dell'allev	azione	età dei volatili	Data de vaccinaz	ella zione	Vaccinazione contro	Nume del lo	200		, fabbricante e tipo ccini ufficialmente autorizzati
									1
)[II.1.8			dell'Asia o de					and an all co	
(³)					prima dell'importazione				n programma ufficiale
(³)oppure					nte da zecche sono atteristiche del tratta				tamento atto a elimina
(³)oppure	[dopo a	ver soggiorn tivo per la ric	ato 14 giorni	in un am orpi alla f	nbiente esente da z	ecche, so	ono sta	ati sottop	posti a un saggio ELIS a e tutti i ratiti al termi
1.9					el presente certificate tare eventuali malati		hanno	mostrate	o alcun segno clinico
1.10			cui al punto II. o con altri vol		nanno avuto alcun co	ontatto co	n ratiti	non con	formi ai requisiti di cui
2.	Garanzi	ie complem	entari						
	II sottos	critto, veterin	ario ufficiale,	certifica	inoltre che:				
)[II.2.1	paragraf	fo 2, della di	rettiva 2009/1	58/CE, i	ratiti di cui al prese			finita in c	conformità all'articolo 1
	b) sono di un vacci	stati tenuti i veterinario inato contro	n isolamento i ufficiale. A ta la malattia d	per 14 gi le propos i Newca	sito, nessun capo d	pollame	o rati	iti presso	nto sotto la supervisio o lo stabilimento è sta e e nessun volatile ne
	c) sono della	stati sottopo malattia di N	osti, nei 14 gi Newcastle e s	orni pred sono risul	edenti la spedizione tati negativi ai test;]	e, a esar	ni siero	ologicí p	er la ricerca di antico
	vengono				tati riogativi di tootij		mamh	ro di des	
)[II.2.1			eguenti garanz Ila direttiva 20		lementari stabilite da	illo Stato	memb	no ar ae.	stinazione a norma de
	articoli	16 e/o 17 de	lla direttiva 20	009/158/0	lementari stabilite da CE:				stinazione a norma de
)[II.2.2	se lo St	16 e/o 17 de	lla direttiva 20	009/158/0 ne è la F	lementari stabilite da CE: inlandia o la Svezia			:]	
(3) oppure	se lo St	ato membro	lla direttiva 20	ne è la F	lementari stabilite da CE: inlandia o la Svezia vi conformemente al	: le norme	previs	;]	stinazione a norma de decisione 2003/644/Ci

BPR (ratiti da riproduzione o da reddito)

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato	II.b.

II.3. Ulteriori requisiti sanitari previsti per i paesi non indenni dalla malattia di Newcastle

- (5) [Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che i ratiti di cui al presente certificato:
 - a) sono stati tenuti sotto controllo ufficiale, per almeno 21 giorni prima dell'importazione nell'Unione, in una stazione di quarantena quale definita all'articolo 2 della direttiva 2009/158/CE e riconosciuta dalle autorità competenti:

(numero di riconoscimento e indirizzo della stazione di quarantena);

- b) da sette a dieci giorni dopo l'ingresso nella stazione di quarantena sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguita presso un laboratorio ufficiale su tamponi cloacali o campioni di feci prelevati da ogni volatile senza che venissero riscontrati isolati dei paramixovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4. Per tutti i volatili della partita erano stati ottenuti risultati favorevoli prima che essi lasciassero la stazione di quarantena in vista dell'importazione nell'Unione;
- c) provengono da allevamenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento statistico che ha comportato risultati negativi per almeno sei mesi prima dell'importazione nell'Unione.]

(8)II.4. Attestato per il trasporto degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che i ratiti verranno trasportati in casse o gabbie che:

- a) contengono unicamente ratiti della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;
- b) recano il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine;
- c) sono chiuse secondo le istruzioni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;
- d) come i veicoli nei quali saranno trasportate, sono progettate in modo tale da:
 - i) evitare la fuoriuscita di escrementi e ridurre al minimo la perdita di piume durante il trasporto;
 - ii) consentire l'ispezione visiva dei ratiti;
 - iii) consentire la pulizia e la disinfezione;
- e) come i veicoli nei quali saranno trasportate, sono state pulite e disinfettate prima del carico, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.

Note

Parte I:

- Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione o di allevamento.
- Riquadro I.15: Indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e, se del caso, il numero di serie del sigillo.
- Riquadro I.28 (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori «grandparent»/riproduttori «parent»/altri; (sistema di identificazione e numero di identificazione): i collari e i microchip devono riportare il codice ISO del paese di origine e i microchip devono essere conformi alle norme ISO.

Parte II:

- Per «ratiti» si intendono gli uccelli dell'ordine Struzioniformi (Casuariidae, Rheidae, Struthionidae) allevati o tenuti in cattività a scopi di riproduzione e di reddito.
- (2) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (3) Barrare la dicitura non pertinente.



BPR (ratiti da riproduzione o da reddito)

Ш.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento de	certificato	II.b.	
(4)	Inserire il nome del/dei compartimento/i.					
(⁵)	Requisito applicabile solo ai paesi contrassemento (CE) n. 798/2008. Non si applica pe					
(⁶)	Barrare la dicitura non pertinente.					
⁽⁷⁾	Barrare se la spedizione non è destinata alla	Finland	a o alla Svezia.			
(8)) Va osservato che, in base al regolamento (CE) n. 1/2005, gli animali saranno controllati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare se siano idonei a continuare il viaggio dopo l'ingresso nell'Unione. Se i requisiti non risultano soddisfatti, gli animali vanno scaricati e occorre prendere ulteriori misure.					
(⁹)	Per i paesi o i territori contrassegnati dalla sigla «N» nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda i ratiti riproduttori o da reddito (BPR), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 789/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, con l'esclusione di qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.					
II p	resente certificato è valido 10 giorni.					
Ve	erinario ufficiale					
	Nome e cognome (in stampatello):			Qualifica e	titolo:	
	Data:			Firma:		
	Timbro:					

Modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti (DOC)

PAE	SE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE
	I.1.	Speditore Nome Indirizzo	I.2. Numero di riferimento del certificato
		Paese	I.3. Autorità centrale competente
pedita		Tel.	I.4. Autorità locale competente
Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	1.5.	Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel.	1.6.
ioni relati	1.7.	Paese di Codice origine ISO I.8. Regione di Codice origine	I.9. Paese di Codice destina-zione
maz	1.11.	Luogo di origine	1.12.
Parte I: Infor	Nome N. di riconoscimento Indirizzo		
	l.13.	Luogo di carico Indirizzo N. di riconoscimento	I.14. Data di partenza Ora della partenza
	l.15.	Mezzo di trasporto	I.16. PIF di entrata nell'UE
		Aereo 🗆 Nave 🗆 Treno 🗅	
		Automezzo	I.17. Numero/i CITES
	I.18.	Descrizione della merce	I.19. Codice della merce (codice SA)
			I.20. Quantità
	1.21.		I.22. Numero di colli
	1.23.	Numero del sigillo/container	1.24.
	1.25.	Merce certificata per:	-
		Allevamento □	
	1.26.		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE
	1.28.	Identificazione della merce	<u> </u>
	(no	Specie Razza/Categoria Quantità me scientifico)	

Parte II: Certificazione

PAESE

PAESE				DOC (pulcini di un giorno div	ersi da quelli dei ratiti)
II.	Informazi	oni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato	II.b.
II.1.	Attestate	o di polizia sanitaria			
	II sottosc	ritto, veterinario ufficiale, o	ertifica	che i pulcini di un giorno(1) di cui al p	presente certificato:
II.1.1	soddisfar	no le disposizioni della dire	ettiva 20	009/158/CE;	
II.1.2	sono nati	i:			
$(^2)(^3)$	[nel territ	orio contrassegnato dal co	dice	;]	
(3)(4)oppure	[nel/nei c	ompartimento/i	;]		
	o nel cor	mpartimento di origine, l'ir o rigorose quanto i requis	nportazi	/a da cova sono stati importati nel pae one è avvenuta conformemente a co enti della direttiva 2009/158/CE e del	ndizioni veterinarie almeno
II.1.3	provengo	ono:			
$(^{2})(^{3})(^{12})$	[dal territ	orio contrassegnato dal co	odice	[]	
(3)(4)oppure	[dal/dai c	compartimento/i	;]		
		alla data di rilascio del p a nel regolamento (CE) n		certificato, era(no) indenne/i dalla m 08;	alattia di Newcastle quale
		è realizzato un programm 3/2008;	a di son	veglianza dell'influenza aviaria in conf	ormità al regolamento (CE)
11.1.4	provengo	no:			
(2)(3)	[dal territ	orio contrassegnato dal co	odice	;]	
(3)(4)oppure	[dal/dai c	ompartimento/i	;]		
(3)	[11.1.4.1			sente certificato, era(no) indenne/i dall nel regolamento (CE) n. 798/2008;]	'influenza aviaria ad alta e
(³)oppure	[11.1.4.1		a nel re	esente certificato, era(no) indenne/i da egolamento (CE) n. 798/2008, e sono limento:	
				il momento della raccolta delle uova o fluenza aviaria a bassa patogenicità;	da cui sono nati i pulcini di
		veterinario in relazione attorno al quale, nel r	e ad un aggio di gli ultimi	oposta dall'autorità competente a res focolaio di influenza aviaria a bassa ; i 1 km, in nessuno stabilimento era p i 30 giorni precedenti il momento della o;	patogenicità e in ogni caso resente influenza aviaria a
		presente influenza avia	aria a ba	gamento epidemiologico con uno stabi ussa patogenicità negli ultimi 30 giorni p no nati i pulcini di un giorno;]	
II.1.5	a) non s	ono stati vaccinati contro	'influenz	za aviaria;	
	b) sono	stati ottenuti da allevamen	ti parent	t che:	
	(3)	[non sono stati vaccinati	contro I	l'influenza aviaria;]	
	(3)oppure	e [sono stati vaccinati con del regolamento (CE) n.		uenza aviaria in conformità ad un pian 08, con:	o di vaccinazione a norma
				o del/dei vaccino/i usato/i)	
		all'età di se	umane;	1	

— 23 -

1

PAESE

DOC (pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti)

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato	II.b.

- II.1.6 sono nati nello/negli stabilimento/i di cui al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuto/i in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell'allegato II della direttiva 2009/158/CE, e
 - a) il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato;
 - b) che, al momento della spedizione, non era(no) soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;
 - c) attorno al/ai quale/i in un raggio di 10 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;
- II.1.7 sono nati da uova di allevamenti che:
 - a) sono stati tenuti per almeno sei settimane immediatamente prima dell'importazione nell'Unione in stabilimenti ufficialmente riconosciuti e il cui riconoscimento, al momento della spedizione delle uova da cova agli incubatoi, non era stato sospeso o revocato;
 - b) al momento della spedizione non erano soggetti ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;
 - c) sono stati sottoposti a un programma di sorveglianza per:

(3) [Salmonella Pullorum, S. Gallinarum e Mycoplasma gallisepticum (polli);]

(3)oppure [Salmonella arizonae (sierogruppo O:18(K)], S. Pullorum e S. Gallinarum, Mycoplasma meleagridis

e M. gallisepticum (tacchini);]

(3)oppure [Salmonella Pullorum e S. Gallinarum (faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre);]

secondo quanto prescritto dall'allegato II, capitolo III, della direttiva 2009/158/CE e non sono risultati infettati da tali agenti né hanno mostrato elementi che facessero sospettare un'infezione da parte di tali agenti;

(3) [d) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]

(3)oppure [d) sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle:

Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Nome e tipo (vivo o inattivato) del ceppo virale della malattia di Newcastle usato nel/nei vaccino/i	Numero del lotto	Nome e fabbricante del vaccino

(5)e/o [e) sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati

Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Vaccinazione contro	Numero del lotto	Nome, fabbricante e tipo di vaccini ufficialmente autorizzati

II.1.8 sono nati da uova che:

- a) prima della spedizione all'incubatoio erano state contrassegnate conformemente a quanto disposto dall'autorità competente;
- b) erano state disinfettate conformemente a quanto disposto dall'autorità competente;

— 24 -

DOC (pulcinì di un giorno diversi da quelli dei ratiti)

2ª Serie speciale - n. 85

PAESE

					, ,	Paioni	ai ai	9	TOTTIO GIVE	ioi da quem dei ratiti)	
II.	In	formazioni sanit	arie	II.a.	Numero di certificato	riferime	ento d	lel	II.b.		
11.2		Ulteriori gara	nzie di sanità	pubblica							
(⁶)[I	(⁶)[II.2.1 II programma di controllo della sa sizioni specifiche sull'uso degli ar applicati all'allevamento parent di sierotipi di salmonella rilevanti pe			li antimicro t di origine	bici e dei vac e detto alleva	cini di c	ui al re	ego	lamento (CE)	n. 1177/2006 sono stati	
	Ident	ificazione	Età dei	campion	i dall'allevan	dall'allevamento			o di tutti i test effettuati presso l'allevamento(7):		
		levamento	volatili	risu	quale sia not Itato dei test g/mm/aaaa)			рс	sitivo	negativo	
ļ											
			i specifiche sul dicate ai pulcini			e dei va	accini	di c	eui al regolar	nento (CE) n. 1177/2006	
		Per ragioni div	erse dal progra	mma di co	ontrollo della s	almonell	a:				
		(3)	non sono stati :	somministr	ati antimicrobi	ci ai pul	cini di	un	giorno (com	presa l'iniezione in ovo);]	
		(³)(⁸)oppure [sono stati somi ovo):	ministrati i	seguenti antin	nicrobici	ai pul	lcini ;]]	di un giorno	o (compresa l'iniezione in	
(⁶)[l	1.2.2	Se si tratta di pulcini di un giorno destinati alla riproduzione, nel quadro del programma di controllo di cui al punto II. 2.1 non è stata individuata né la Salmonella Enteritidis né la Salmonella Typhimurium.]									
11.3		Ulteriori gara	nzie di polizia	sanitaria							
		Il sottoscritto, v	veterinario uffici	ale, certific	a inoltre che:						
(⁹)[II.3.1		ella direttiva 200							conformità all'articolo 15, cato derivano da uova da	
(3)	[non sono stat	i vaccinati contr	o la malat	tia di Newçast	tle;]					
(3)oppure	[sono stati vac	cinati contro la	malattia d	i Newcastle co	on un va	ccino	inat	ttivato;]		
(3)oppure	[sono stati vaca raccolta delle		nalattia di	Newcastle cor	un vaç	ino vi	vo e	al più tardi 60	giorni prima della data di	
(⁵)[l	1.3.2		e le seguenti ga 17 della direttiv			abilite da	illo Sta	ato i	membro di de	estinazione a norma degli	
									;]		
(⁹)[I	1.3.3	se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, i pulcini di un giorno da introdurre in allevamenti di pollame riproduttore o da reddito provengono da allevamenti che sono risultati negativi conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE.]									
11.4.		Ulteriori requi	isiti sanitari								
		Il sottoscritto,	veterinario uffici	ale, certific	a inoltre che:						
(10)	[11.4.1		li vaccini contro regolamento (C				nformi	i ai	requisiti spec	cifici di cui all'allegato VI,	
(2)(³)	[nel territorio c	ontrassegnato d	dal codice		;]					
(3)(⁴)oppure	[nel/nei compa	rtimento/i		;]						

DOC (pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti)

II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b.

il pollame riproduttore dal quale provengono i pulcini di un giorno:

- a) non è stato vaccinato con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti;
- b) proviene da allevamenti che sono stati sottoposti, non oltre 14 giorni prima della spedizione, a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili di ciascun allevamento, che non ha rilevato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;
- c) nei 60 giorni precedenti la spedizione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b);
- d) è stato tenuto in isolamento sotto controllo ufficiale nello stabilimento di origine durante il periodo di 14 giorni di cui alla lettera b);
- (10)[II.4.2 le uova da cova da cui i pulcini di un giorno sono nati non sono venute a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto, con uova o pollame che non soddisfano i requisiti di cui sopra.]

(11)II.5. Attestato per il trasporto degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:

- II.5.1 i pulcini di un giorno di cui al presente certificato saranno trasportati in scatole a perdere perfettamente pulite, utilizzate per la prima volta, che:
 - a) contengono unicamente pulcini di un giorno della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;
 - b) recano le seguenti informazioni:
 - il nome del paese, del territorio, della zona o del compartimento di destinazione,
 - la specie di pollame,
 - il numero di pulcini,
 - la categoria e il tipo di produzione cui sono destinate,
 - il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione,
 - Il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine,
 - lo Stato membro di destinazione;
 - c) sono chiuse secondo le istruzioni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;

I contenitori e i veicoli in cui sono trasportate le scatole di cui sopra sono stati puliti e disinfettati prima del carico conformemente a quanto disposto dall'autorità competente.

Note

Parte I:

- Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento degli incubatoi e dello stabilimento di riproduzione.
- Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e, se del caso, il numero di serie del sigillo.

DOC (pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti)

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certi	ficato	II.b.

- Riquadro I.19: Utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 01.05 o 01.06.39.
- Riquadro I.28: (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori «grandparent»/riproduttori «parent»/
 razza ovaiola/broiler/altri.

Parte II:

- (1) «Pulcini di un giorno» così come definiti dal regolamento (CE) n. 798/2008.
- (2) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (3) Barrare la dicitura non pertinente.
- (4) Inserire il nome del/dei compartimento/i.
- (5) Barrare la dicitura non pertinente.
- (6) Questa garanzia si applica soltanto ai pulcini di un giorno appartenenti alla specie Gallus gallus e ai tacchini.
- (7) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale dell'allevamento, indicare come positivo:
 - per gli allevamenti di pollame da riproduzione: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow e Salmonella Infantis;
 - per gli allevamenti di pollame da reddito: Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium.
- (8) Barrare la dicitura non pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.
- (9) Barrare se la spedizione non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.
- (10) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per il pollame proveniente da paesi, territori, zone o compartimenti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (¹¹) Va osservato che, in base al regolamento (CE) n. 1/2005, gli animali saranno controllati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare se siano idonei a continuare il viaggio dopo l'ingresso nell'Unione. Se i requisiti non risultano soddisfatti, gli animali vanno scaricati e occorre prendere ulteriori misure.
- (12) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla sigla «N» nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda i pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti (DOC), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 789/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, con l'esclusione di qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.

Il presente certificato è valido 10 giorni.

Veterinario u	Ifficiale	
Nome e	cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:
Data:		Firma:
Timbro:		
(¹³)III.	Informazioni sanitarie supplementari relative al numero di rife	rimento del certificato (riquadro 1.2.)
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:	
	a) le condizioni sanitarie di cui alla parte II del presente certificato c	ontinuano ad essere rispettate;



PAESE			DOC (pulcini di un g	jiorno div	ersi da quelli dei ratiti)				
II. Informazio	oni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del	certificato	II.b.				
b) I pulcini di un giorno(1) descritti nel presente certificato:									
i) son	no nati il		(gg/mm/aaaa);						
	no stati esaminati al mome elementi che facessero so		a spedizione e non presen e eventuali malattie;	tavano alcu	in segno clinico di malattie				
	n hanno avuto alcun contat n uccelli selvatici.	to con p	pollame non conforme ai rec	quisiti indica	ati nel presente certificato o				
Veterinario ufficiale									
Nome e cognome	(in stampatello):		,	Qualifica e	titolo:				
Data:				Firma:					
Timbro:									
(13) La presente sezion	ne può trovarsi in un foglio	separa	ato che deve essere allega	to alla parte	e II del certificato sanitario.				

Modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno di ratiti (DOR)

I.1.	0 "							l'esportazione nell'UE	
	Speditore Nome			1.2.	Numero di rifer certificato	rimento del		I.2.a	
	Paese			1.3.	Autorità centra	le competente	•		
	Tel.			1.4.	Autorità locale	competente			
I.5.	Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel.				1.6.				
1.7.	Paese di Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	1.9.	Paese di destinazione	Codice ISO	1.10.		
l.11.	Luogo di origine			l.12.					
	Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo	N. di riconos	scimento						
I.13.	Luogo di carico Indirizzo	N. di riconoscin	nento	I.14. Data di partenza Ora della partenza					
l.15.	Mezzo di trasporto			I.16. PIF di entrata nell'UE					
				I.17. Numero/i CITES					
l.18.	Descrizione della merc	е				I.19. Codice della merce (codice SA) 01.06.39			
							1.20.	. Quantità	
								. Numero di colli	
		ainer					1.24.		
1.25.	Merce certificata per: Allevamento □								
1.26.				1.2	27. Per importazi	ione/ammissio	ne ne	ell'UE 🗆	
1.28.	Identificazione della me	erce							
(noi	Specie F me scientifico)	azza/Categoria	Qua	ntità					
	I.7. I.11. I.13. I.15. I.121. I.22. I.23. I.25.	Indirizzo Paese Tel. I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel. I.7. Paese di Codice origine ISO I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo I.13. Luogo di carico Indirizzo I.15. Mezzo di trasporto Aereo	Indirizzo Paese Tel. I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel. I.7. Paese di Codice ISO I.8. Regione di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo I.13. Luogo di carico Indirizzo I.15. Mezzo di trasporto Aereo	Indirizzo Paese Tel. I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel. I.7. Paese di Codice origine I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento I.15. Mezzo di trasporto Aereo Nave Treno Automezzo Altro Identificazione: Documento: I.18. Descrizione della merce I.21. I.23. Numero del sigillo/container I.25. Merce certificata per: Allevamento I.26. I.28. Identificazione della merce Specie Razza/Categoria Qua	Indirizzo Paese Tel. I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel. I.7. Paese di Codice Origine I.80 I.8. Regione di Codice Origine I.11. Luogo di origine N. di riconoscimento Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo N. di riconoscimento Indirizzo N. di riconoscimento Indirizzo I.13. Luogo di carico Indirizzo I.14. I.15. Mezzo di trasporto Aereo Aereo Automezzo Altro Identificazione: Documento: I.18. Descrizione della merce I.21. I.23. Numero del sigillo/container I.25. Merce certificata per: Allevamento I.26. I.28. Identificazione della merce Specie Razza/Categoria Quantità	Indirizzo Paese Tel. I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel. I.7. Paese di Codice origine ISO I.8. Regione di Codice origine ISO I.9. Paese di destinazione I.11. Luogo di origine I.12. Nome Indirizzo I.13. Luogo di carico Indirizzo I.15. Mezzo di trasporto Aereo Automezzo Identificazione: Documento: I.16. PIF di entrata I.17. Numero/i CITE I.18. Descrizione della merce I.21. I.23. Numero del sigillo/container I.25. Merce certificata per: Allevamento I.26. Identificazione della merce Specie Razza/Categoria Quantità	Indirizzo Paese Tel. I.4. Autorità centrale competente I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel. I.7. Paese di Codice ISO I.8. Regione di Codice Origine II.1. Luogo di origine Nome Indirizzo II.1. Luogo di carico Indirizzo II.1. Luogo di tarapporto Aereo Automezzo Altro Identificazione: Documento: II.1. Descrizione della merce II.1. Numero/I CITES II.1. Liz. II.1. Liz. Numero del sigillo/container II.2. Merce certificata per: Allevamento II.2. Identificazione della merce Specie Razza/Categoria Quantità	Indirizzo Paese Tel. I.4. Autorità centrale competente I.5. Descrizione della merce Specie Razza/Categoria Quantità I.6. Autorità centrale competente I.7. Autorità locale competente I.8. Autorità locale competente I.8. Autorità locale competente I.9. Paese di Codice I.8. Regione di Codice origine I.10. Paese di destinazione I.11. Luogo di origine N. di riconoscimento I.12. I.12. I.13. Luogo di carico Indirizzo Nome Indirizzo N. di riconoscimento I.14. Data di partenza Ora dell I.17. Numero/i CITES I.19. Codice della 01 I.19. Codice della 01 I.10. PIF di entrata nell'UE I.11. I.12. I.12. I.12. I.12. I.12. I.12. I.13. Luogo di carico Indirizzo N. di riconoscimento I.14. Data di partenza Ora dell I.15. Mezco di trasporto Aereo	

Parte II: Certificazione

PAESE

DOR (pulcini di un giorno di ratiti)

— 30 -

DOR (pulcini di un giorno di ratiti)

								· (p-air-air-ii	ar arr gronno ar ratiti	
II.	Informazio	oni sanitarie		II.a.	Numero di ri certificato	ferimento	del II	.b.		
II.1.6		sono nati nello/negli stabilimento/i di cui al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuti in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell'allegato II della direttiva 2009/158/CE:								
	Δ.	a) il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato;								
	b) che, a	b) che, al momento della spedizione, non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;								
	c) attorno al/ai quale/i in un raggio di 10 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;									
II.1.7	sono nati da uova di allevamenti che:									
									riconosciuti il cui rico- da cova all'incubatoio;	
(3)		stati tenuti in ia di Newca		situati in	un paese, un te	erritorio, un	a zona	o un comp	artimento indenne dalla	
(³)(⁵)oppure		stati tenuti i astle;]	n stabilimenti	situati i	n un paese, un	territorio d	o una z	ona non in	denne dalla malattia di	
	c) al mor	mento della	spedizione no	on erand	soggetti ad al	cuna restri	zione d	di polizia sa	ınitaria;	
(3)	(d) non s	ono stati va	ccinati contro	la mala	ttia di Newcastl	e;]				
(3)oppure	(d) sono	stati vaccina	ati contro la m	nalattia d	di Newcastle:					
Identific dell'allev		Età dei volatili	Data del vaccinazio [gg/mm/as	cione inattivato) del ceppo virale del lotto fabbricante				fabbricante		
(⁷)e/o	[e) sono	stati vaccina	ati con vaccin	i ufficialr	mente autorizza	ti			1	
Identific dell'allev	azione	Età dei volatili	Data do vaccinaz [gg/mm/s	ella tione	Vaccinazior contro	ne Num	ero de otto		fabbricante e tipo ccini ufficialmente autorizzati	
						_				
II.1.8	II.1.8 sono nati da uova che:									
		della spediz competente;	ione all'incuba	atoio era	no state contras	ssegnate c	onform	emente a c	uanto disposto dall'au-	
	b) erano	state disinfe	ettate conform	emente	a quanto dispo	sto dall'au	torità c	ompetente;		
II.1.9	sono nati	il		(gg/mm/aaaa);					
(⁷)[II.1.10		i vaccinati c se necessar		icialmen	te autorizzati il			con	tro	
II.1.11			al momento ro sospettare			presenta	vano a	lcun segno	clinico di malattie né	
II.1.12	non hanno avuto contatti con ratiti o altro pollame non conformi ai requisiti di cui al presente certificato.									

PAESE	DOR (pulcini di un giorno di ratit								
II.	Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del II.b. certificato								
1.2.	Garanzie complementari								
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:								
(⁶)[II.2.1	nel caso di partita destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità all'articolo 19 paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE, i pulcini di un giorno di cui al presente certificato provengono da:								
	a) uova da cova di allevamenti che:								
	(3) [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]								
	(3) oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;]								
	(3)oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prim della data di raccolta delle uova;]								
	 b) un incubatolo le cui pratiche di lavoro garantiscono che tali uova siano incubate in tempi e locali assolutamen separati rispetto alle uova che non soddisfano i requisiti di cui alla lettera a);] 								
⁽⁷)[II.2.2	vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma de articoli 16 e/o 17 della direttiva 2009/158/CE:								
	;								
(⁶)[II.2.3	se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, i pulcini di un giorno da introdurre in allevamenti ratiti riproduttori o da reddito provengono da allevamenti che sono risultati negativi conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE.]								
11.3.	Ulteriori requisiti sanitari previsti per i paesi non indenni dalla malattia di Newcastle II sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:								
(⁵)[II.3.1	i ratiti da riproduzione dai quali provengono i pulcini di un giorno:								
7,	 a) sono stati posti in isolamento sotto controllo ufficiale non meno di 30 giorni prima della deposizione delle uoi da cova dalle quali sono nati i pulcini di un giorno destinati all'importazione nell'Unione; 								
	b) da sette a dieci giorni dopo l'ingresso in isolamento sono stati sottoposti a un test di isolamento del virus del malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale su tamponi cloacali o campioni di feci prelevi da ogni volatile senza che venissero riscontrati isolati dei paramixovirus aviari di tipo 1 con un indice patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4. Prima che i pulcini di un giorno lasciassero l'incubatoio vista dell'importazione nell'Unione, tutti i test avevano dato risultati favorevoli;								
	 c) non sono stati a contatto, negli ultimi 30 giorni precedenti la deposizione e durante la deposizione delle uo da cova dalle quali sono nati i pulcini di un giorno destinati all'importazione nell'Unione, con pollame (rat inclusi) che non soddisfa i requisiti indicati alle lettere a), b) e d); 								
	 d) provengono da allevamenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante u piano di campionamento statistico che ha comportato risultati negativi per almeno sei mesì prima dell'importazione nell'Unione;] 								
(⁵)[II.3.2	le uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno e i pulcini di un giorno stessi non sono stati a contatt nell'incubatolo o durante il trasporto, con uova o pollame, inclusi i ratiti, che non soddisfano i requisiti di cui sopra								
⁸)II.4.	Attestato per il trasporto degli animali								
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che i pulcini di un giorno saranno trasportati in scatole a perder perfettamente pulite, utilizzate per la prima volta, che:								
	 a) contengono unicamente pulcini di un giorno della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dal medesin stabilimento; 								
	b) recano, in caratteri leggibili e in almeno una lingua UE, le seguenti indicazioni:								
	il nome del paese, del territorio, della zona o del compartimento di destinazione,								
	le specie di ratiti di cui trattasi,								
	— il numero di pulcini,								
	la categoria e il tipo di produzione cui sono destinate,								
	il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione, li nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione,								
	il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine,								
	— la data di spedizione,								

- lo Stato membro di destinazione;

Veterinario ufficiale

Data:

Timbro:

Nome e cognome (in stampatello):

PAESE	DOR (pulcini di un giorno di ratiti
II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del II.b. certificato
c) sono chiuse secondo le istruzion sostituzione del contenuto.	ni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di
l contenitori e i veicoli in cui sono tri conformemente a quanto disposto d	asportate le scatole di cui sopra sono stati puliti e disinfettati prima del carico dall'autorità competente.
Note	
Parte I:	
Riquadro I.8: indicare il codice della zona o di 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/20	el compartimento di origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 108.
- Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di ric	conoscimento degli incubatoi e dello stabilimento di riproduzione.
	ne/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, trasporto in contenitori o scatole, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero o, il numero di serie del sigillo.
- Riquadro I.28 (categoria): scegliere una delle	seguenti voci: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/altri;
Parte II:	
(1) Per pulcini di un giorno si intendono ratiti di	meno di 72 ore.
(2) Codice del territorio, così come figura nell'alle	egato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
(3) Barrare la dicitura non pertinente.	
(4) Inserire il nome del/dei compartimento/i.	
	nati dal numero II nella colonna 5 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) li un giorno di ratiti provenienti da compartimenti.
(6) Barrare se la spedizione non è destinata alla	a Finlandia o alla Svezia.
(7) Barrare la dicitura non pertinente.	
	E) n. 1/2005, gli animali saranno controllati dalle autorità competenti degli Stati ontinuare il viaggio dopo l'ingresso nell'Unione. Se i requisiti non risultano orre prendere ulteriori misure.
ciò significa, solo per quanto riguarda i pulcin di Newcastle quale definita nel regolamento	gla N nella colonna 6 all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 il di un giorno di ratiti (DOR), che in caso di comparsa di focolai della malattia (CE) n. 789/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, ta di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a Newcastle.
Il presente certificato è valido 10 giorni.	

Qualifica e titolo:

Firma:

Modello di certificato veterinario per uova da cova di pollame diverso dai ratiti (HEP)

PAES	SE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE
	J.1.	Speditore Nome Indirizzo	I.2. Numero di riferimento del certificato
lita		Paese	I.3. Autorità centrale competente
sbec		Tel.	I.4. Autorità locale competente
Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	1.5.	Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel.	1.6.
ioni rela	1.7.	Paese di Codice origine ISO I.8. Regione di Codice origine	I.9. Paese di Codice destinazione ISO
mazi	l.11.	Luogo di origine	1.12.
Parte I: Infor		Nome N. di riconoscimento Indirizzo	
	l.13.	Luogo di carico Indirizzo N. di riconoscimento	I.14. Data di partenza Ora della partenza
	l.15.	Mezzo di trasporto	I.16. PIF di entrata nell'UE
		Aereo Nave Treno Automezzo Altro	
		Identificazione: Documento:	I.17. Numero/i CITES
	l.18.	Descrizione della merce	I.19. Codice della merce (codice SA) 04.07
			I.20. Quantità
	I.21.		I.22. Numero di colli
		Numero del sigillo/container	1.24.
	1.25.	Merce certificata per: Allevamento □	
	1.26.		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE
	1.28.	Identificazione della merce	·
	(no		Sistema di Numero di Quantità dentificazione

	PAESE	HEP (uova da cova di pollame diverso dai ratiti)								
	II.	Informazioni sa	ınitarie		II.a.	Numero c	li riferimen	nto del certifi	cato	II.b.
	II.1.	Attestato di p	Attestato di polizia sanitaria							
		Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova(1) di cui al presente certificato:								
	II.1.1	soddisfano le d	disposizio	ni della dire	ettiva 200	09/158/CE	;			
	II.1.2	provengono da	allevame	nti rimasti:						
	(2)(3)	[nel territorio c	rovengono da allevamenti rimasti: nel territorio contrassegnato dal codice;							
	(3)(4)oppure	[nel/nei compa	nel/nei compartimento/i							
Parte II: Certificazione		nel paese, nel a condizioni ve	per un periodo minimo di tre mesi. Se gli allevamenti da cui provengono le uova da cova sono stati importati nel paese, nel territorio, nella zona o nel compartimento di origine, l'importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 2009/158/CE e delle eventuali decisioni complementari;							
rţiţi	II.1.3	provengono:								
S	(2)(3)(10)	[dal territorio c	ontrasseg	nato dal co	dice		;]			
.e ::	(³)(⁴)oppure	[dal/dai compa	rtimento/i				;]			
Parl			a) che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;							
			b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria in conformità al regolamento (CE) n. 798/2008;							
	II.1.4	provengono:								
	(2)(3)	[dal territorio contrassegnato dal codice;]								
	(3)(4)oppure	[dal/dai compartimento/i;]								
		(3) [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall'influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite nel regolamento (CE) n. 798/2008;]								
		(3)oppure	[11.1.4.1	aviaria ad	alta pa	togenicità	quale de	finita nel re	golam	no) indenne/i dall'influenza ento (CE) n. 798/2008, e in uno stabilimento:
								enti il momer assa patoger		lla raccolta delle uova non
		 b) situato in una zona non sottoposta dall'autorità competente a restrizioni ufficiali di carattere veterinario in relazione ad un focolaio di influenza aviaria a bassa patogenicità e in ogni caso attorno al quale, nel raggio di 1 km, in nessuno stabilimento era presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova; 								
				quale s	sia stata	presente	influenza		assa p	o con uno stabilimento nel patogenicità negli ultimi 30 ra;]
	II.1.5	sono state otte	enute da a	llevamenti	«parent»	> che:				
	(3)	[non sono stati	i vaccinati	contro l'inf	fluenza a	aviaria;]				
	(3)oppure	[sono stati vac lamento (CE) r			za aviari	a in confo	ormità ad	un piano di	vaccin	nazione a norma del rego-
		all'età di		nome e tip		i vaccino/	i usato/i)			

PAESE HEP (uova da cova di pollame diverso dai ratiti)

II. Informazioni sanitarie II.a Numero di riferimento del II.b. certificato

- 11.1.6 provengono da allevamenti che:
 - a) sono stati esaminati all'atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;
 - b) sono rimasti almeno per le ultime sei settimane prima dell'importazione nell'Unione nello/negli stabilimento/i di cui al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuto/i in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell'allegato II della direttiva 2009/158/CE:
 - il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato;
 - che non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;
 - attorno al/ai quale/i in un raggio di 10 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;
 - c) non hanno avuto, durante il periodo di cui alla lettera b), alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti indicati nel presente certificato o con uccelli selvatici;
 - d) sono stati sottoposti a un programma di sorveglianza per:
 - (3) [Salmonella Pullorum, S. Gallinarum e Mycoplasma gallisepticum (polli);]
 - [Salmonella arizonae (sierogruppo O:18(K)], S. Pullorum e S. Gallinarum, Mycoplasma meleagridis e (3)oppure M. gallisepticum (tacchini);]
 - [Salmonella Pullorum e S. Gallinarum (faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre);] (3)oppure secondo quanto prescritto dall'allegato II, capitolo III, della direttiva 2009/158/CE e non sono risultati infettati da tali agenti né hanno mostrato elementi che facessero sospettare un'infezione da parte di tali
 - (3) [e) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]

(3)oppure (e) sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle:

Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Nome e tipo (vivo o inattivato) del ceppo virale della malattia di Newcastle usato nel/nei vaccino/i	Numero del lotto	Nome e fabbricante del vaccino

(8)e/o [f) sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati

Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Vaccinazione contro	Numero del lotto	Nome, fabbricante e tipo di vaccini ufficialmente autorizzati

(9)II.1.7sono state contrassegnate come indicato al punto I.28 del certificato con (inchiostro colorato); sono state disinfettate secondo le istruzioni del sottoscritto con 11.1.8 (nome del prodotto e della sostanza attiva) per espresso in minuti); 11.1.9 sono state raccolte tra il(gg/mm/aaaa) e il(gg/mm/aaaa) sono state esaminate all'atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di 11.1.10 malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie.

— 36 -

]

PAESE		1						diverso dai rat		
l.	Informazioni sanitarie	9 11	.a.	Numero di certificato	riferimento	del	II.b.			
1.2.	Ulteriori garanzie	di sanità pubbli	ca							
⁵)[II.2.1	disposizioni specifi sono stati applicati	Il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le disposizioni specifiche sull'uso degli antimicrobici e dei vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono stati applicati all'allevamento «parent» di origine e detto allevamento è stato sottoposto a test riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica.								
	Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	cam	Data dell'ultim npioni dall'alle e sia noto il i	evamento p	er il	effettua	li tutti i test ti presso nento(⁶):		
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	quaic	[gg/mm		tost	positivo	negativo		
⁵)[II.2.2	Nel quadro del p	rogramma di con	trollo	di cui al pur	nto II. 2.1 n	on è	stata individuata	né la <i>Salmonella</i>		
0	Enteritidis né la S			J						
.3.	Ulteriori garanzie Il sottoscritto, vete	CO. Tracta . Promise Laborator Consultation		a inaltra abar						
⁷)[II.3.1	nel caso di partita	destinata a uno S	tato n	membro la cui				mità all'articolo 15, rivano da pollame		
	che:	unettiva 2003/130	J/OL,	ie dova da ot	ova di cui ai	pres	sine certificato de	iivano da poliame		
(3)	[non è stato vacci	nato contro la ma	lattia	di Newcastle;]					
(3)oppure	[è stato vaccinato	contro la malattia	di N	ewcastle con	un vaccino i	nattiv	ato;]			
(3)oppure	[è stato vaccinato iniziale di cui al p		di Ne	ewcastle con	un vaccino v	rivo al	più tardi 60 giorn	ni prima della data		
8)[II.3.2	vengono fornite le degli articoli 16 e/				tabilite dallo	State	membro di dest	tinazione a norma		
								;]		
⁷)[II.3.3	se lo Stato memb che sono risultati							no da allevamenti		
.4.	Ulteriori requisiti	sanitari								
	Il sottoscritto, vete	erinario ufficiale, c	ertifica	a inoltre che:						
⁸)[II.2.1	benché l'uso di va sezione II, del reg					i ai re	equisiti specifici di	cui all'allegato VI,		
$(^{2})(^{3})$	[nel territorio conti	rassegnato dal co	dice		;]					
(3)(4)oppu	re [nel/nei compartim	nento/i		;]						
	il pollame da cui :	sono ottenute le u	iova c	da cova:						
	a) non è stato va	ccinato con tali va	ccini	almeno nei 1	2 mesi prece	edenti	;			
			a di N	Newcastle, es	eguito press	o un scun a	laboratorio ufficiale allevamento intere	zione, a un test di e su un campione ssato, che non ha		
					enicità intrac	eleni	are (rei i) superior	re a 0,4;		
	rilevato parami	poni cloacali prele xovirus aviari con ecedenti la spediz	un in	ndice di patoge			,	re a 0,4; Idisfa le condizioni		

HEP (uova da cova di pollame diverso dai ratiti)

PAESE			HEP (uova da cova di po	llame diverso dai ratiti				
II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato	II.b.				
II.5.	Attestato per il trasporto degli animali							
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, c	ertifica	inoltre che:					
II.5.1	le uova da cova saranno trasportate in scatole a perdere, perfettamente pulite, utilizzate per la prima volt che:							
	 a) contengono unicamente uova da stabilimento; 	a cova	della stessa specie, categoria e tipo,	provenienti dal medesimo				
	b) recano le seguenti indicazioni:							
	 la dicitura «da cova»; 							
	- il nome del paese, del territo	rio, del	la zona o del compartimento di destina	azione,				
	 la specie di pollame, 							
	 — il numero di uova, 							
	 la categoria e il tipo di produ 	zione d	cui sono destinate,					
	— il nome, l'indirizzo e il numer	o di ric	onoscimento dello stabilimento di prod	uzione,				
	- il numero di riconoscimento	dello st	abilimento di origine,					
	- lo Stato membro di destinazi	one;						
	 c) sono chiuse secondo le istruzioni sostituzione del contenuto; 	dell'au	torità competente in modo tale da esclu	idere qualsiasi possibilità di				
II.5.2	i contenitori e i veicoli in cui sono t carico conformemente a quanto dis		ate le scatole di cui sopra sono stati p dall'autorità competente.	puliti e disinfettati prima del				

Note

Parte I:

- Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione.
- Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione del vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e, se del caso, il numero di serie del sigillo.
- Riquadro I.28 (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori «grandparent»/riproduttori «parent»/
 pollastre ovaiole/uova di tacchino destinate al consumo/altri; (sistema di identificazione e numero di identificazione):
 indicare la marcatura delle uova.

Parte II:

- (1) Per uova da cova di pollame si intendono le uova definite nel regolamento (CE) n. 798/2008, escluse quelle dei ratiti.
- (2) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (3) Barrare la dicitura non pertinente.
- (4) Inserire il nome del/dei compartimento/i.
- (5) Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie Gallus gallus e ai tacchini.
- (6) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale dell'allevamento «parent», indicare come positivo: Salmonella Infantis, Salmonella Virchow e Salmonella Hadar.

— 38 -

HEP (uova da cova di pollame diverso dai ratiti)

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del	certificato	II.b.				
⁽⁷)) Barrare se la spedizione non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.								
(8)	Barrare la dicitura non pertinente.								
(⁹)	Al momento della spedizione le uova devono essere tutte contrassegnate conformemente al regolamento (CE) n. 617/2008, anche con l'indicazione, in inchiostro nero indelebile, del numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione; la marcatura deve essere leggibile e in almeno una lingua UE.								
(10)	P) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla sigla «N» nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda le uova da cova di pollame diverso dai ratiti (HEP), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 789/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, con l'esclusione di qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.								
ll pr	esente certificato è valido 10 giorni.								
Vete	erinario ufficiale								
	Nome e cognome (in stampatello):			Qualifica e	titolo:				
	Data:			Firma:					
	Timbro:								

Modello di certificato veterinario per uova da cova di ratiti (HER)

PAES	SE				Certific	cato veterinario	per	r l'esportazione nell'UE
	I.1.	Speditore Nome Indirizzo		1.2.	Numero del cert	di riferimento ificato		l.2.a
ta	Paese				I.3. Autorità centrale competente			
oedi		Tel.		1.4.	Autorità	locale competer	te	
Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	1.5.	Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel.		1.6.				
ni relativ	1.7.	Paese di Codice I.8. Regione di origine	Codice	1.9.	Paese destina- zione		1.10	
azio	111	Luogo di origine		I.12.				
Parte I: Informa	1.11.	Nome N. di riconoscimento Indirizzo						
	l.13.	Luogo di carico Indirizzo N. di riconoscim	ento	1.14.	Data di	partenza O	ra de	lla partenza
	l.15.	Mezzo di trasporto		l.16.	PIF di e	entrata nell'UE		
		Aereo Nave Treno Automezzo Altro	-					
		Identificazione: Documento:		1.17.	Numero	o/i CITES		
	I.18.	Descrizione della merce				I.19. Codice del		rce (codice SA) 04.07
							1.20	. Quantità
	1.21.						1.22	. Numero di colli
	1.23.	Numero del sigillo/container					1.24	
	1.25.	Merce certificata per:						
		Allevamento						
	1.26.			1.27.	Per imp	oortazione/ammiss	sione	nell'UE
	1.28.	Identificazione della merce		'				
	(noi	Specie Razza/Categoria me scientifico)	Sistema identificazi			Numero identificazi		Quantità

HER (uova da cova di ratiti) II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. 11.1. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova(1) di cui al presente certificato: 11.1.1 soddisfano le disposizioni della direttiva 2009/158/CE; 11.1.2 provengono da allevamenti rimasti: (2)(3)[nel territorio contrassegnato dal codice;] (3)(4)oppure [nel/nei compartimento/i;] Parte II: Certificazione per un periodo minimo di tre mesi. Se si tratta di allevamenti importati nel paese, nel territorio, nella zona o nel compartimento di origine, l'importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 2009/158/CE e delle eventuali decisioni com-11.1.3 provengono: (2)(3)(9)[dal territorio contrassegnato dal codice;] (3)(4)oppure [dal/dai compartimento/i;] $(^{3})$ [a) che alla data di rilascio del presente certificato era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;] (3)(5)oppure [a) che alla data di rilascio del presente certificato non era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;] b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria in conformità al regolamento (CE) n. 798/2008; 11.1.4 provengono: [dal territorio contrassegnato dal codice;] (2)(3)(3)(4)oppure [dal/dai compartimento/i;] [II.1.4.1] che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall'influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite nel regolamento (CE) n. 798/2008;] (3)oppure [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008, e sono state ottenute da un allevamento parent tenuto in uno stabilimento: a) in cui negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova non era presente influenza aviaria a bassa patogenicità; b) situato in una zona non sottoposta dall'autorità competente a restrizioni ufficiali di carattere veterinario in relazione ad un focolaio di influenza aviaria a bassa patogenicità e in ogni caso attorno al quale, nel raggio di 1 km, in nessuno stabilimento era presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova; c) che non ha avuto alcun collegamento epidemiologico con uno stabilimento nel quale sia stata presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova;] 11.1.5 sono state ottenute da allevamenti parent che: $(^{3})$ [non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria;] [sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria in conformità ad un piano di vaccinazione a norma del (3)oppure regolamento (CE) n. 798/2008, con: (nome e tipo del/dei vaccino/i usato/i) all'età di settimane;]

PAESE HER (uova da cova di ratiti)

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento certificato	del II.b.

- II.1.6 provengono da allevamenti che:
 - a) sono stati esaminati all'atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;
 - b) sono rimasti almeno per le ultime sei settimane prima dell'importazione nell'Unione nello/negli stabilimento/i di cui al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuto/i in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell'allegato II della direttiva 2009/158/CE;
 - il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato;
 - che non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;
 - attorno al/ai quale/i in un raggio di 10 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;
 - c) non hanno avuto, durante il periodo di cui alla lettera b), alcun contatto con pollame o altri ratiti non conformi ai requisiti di cui al presente certificato;
 - (3) [d) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]

(3)oppure [d) sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle:

Identificazione ell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Nome e tipo (vivo o inattivato) del ceppo virale della malattia di Newcastle usato nel/nei vaccino/i	Numero del lotto	Nome e fabbricante del vaccino

(8) [e) sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati

Identificazione dell'allevamento

Età dei volatili

Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]

Vaccinazione contro

Numero del lotto

Nome, fabbricante e tipo di vaccini ufficialmente autorizzati

[6]II.1.7 sono state contrassegnate come indicato al punto I.28 del certificato con (inchiostro colorato);

II.1.9 sono state raccolte tra il(gg/mm/aaaa) e il(gg/mm/aaaa)

II.1.10 sono state esaminate all'atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie.

II.2. Garanzie complementari

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:

(7)[II.2.1 nel caso di partita destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE, le uova da cova di cui al presente certificato derivano da ratiti che:

(3) [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]

(3)oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;]

(8)oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data iniziale di cui al punto II.1.9;]

— 42 –

PAESE HER (uova da cova di ratiti) II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma (8)[11.2.2]degli articoli 16 e/o 17 della direttiva 2009/158/CE: se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, le uova da cova provengono da allevamenti $(^{7})[II.2.3]$ che sono risultati negativi conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE.] 11.3. Ulteriori requisiti sanitari previsti per i paesi non indenni dalla malattia di Newcastle (5) [Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che i ratiti da riproduzione da cui sono ottenute le uova da cova: a) sono stati posti in isolamento sotto controllo ufficiale non meno di 30 giorni prima della deposizione delle uova da cova destinate all'importazione nell'Unione; b) da sette a dieci giorni dopo l'ingresso in isolamento sono stati sottoposti a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale su tamponi cloacali o campioni di feci prelevati da ogni volatile senza che venissero riscontrati isolati dei paramixovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4. Per tutti i volatili erano stati ottenuti risultati favorevoli prima che le uova lasciassero l'isolamento per essere importate nell'Unione; c) non sono stati a contatto, negli ultimi 30 giorni precedenti nonché durante la deposizione delle uova da cova destinate all'importazione nell'Unione, con pollame (ratiti inclusi) che non soddisfa i requisiti di cui alle lettere a), b) e d); d) provengono da allevamenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento statistico che ha comportato risultati negativi per almeno sei mesi prima dell'importazione nell'Unione.1 11.4. Attestato per il trasporto degli animali Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che le uova da cova saranno trasportate in scatole a perdere, perfettamente pulite, utilizzate per la prima volta, che: a) contengono unicamente uova da cova della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dal medesimo b) recano, in caratteri leggibili e in almeno una lingua UE, le seguenti indicazioni: — la dicitura «da cova»: - il nome del paese, del territorio, della zona o del compartimento di destinazione, - le specie di ratiti di cui trattasi, il numero di uova, la categoria e il tipo di produzione cui sono destinate, - il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione, il nome e l'indirizzo dello stabilimento di origine, la data di spedizione, lo Stato membro di destinazione; c) sono chiuse secondo le istruzioni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto. I contenitori e i veicoli in cui sono trasportate le scatole di cui sopra sono stati puliti e disinfettati prima del

carico conformemente a quanto disposto dall'autorità competente.

— 43 -

PAESE

| II. | Informazioni sanitarie | II.a. | Numero di riferimento del certificato | II.b. |

Note

Parte I:

- Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione.
- Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e, se del caso, il numero di serie del sigillo.
- Riquadro I.28 (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/altri; (sistema di identificazione e numero di identificazione): indicare la marcatura delle uova.

Parte II:

- (1) Per uova da cova di ratiti si intendono uova derivanti da ratiti dell'ordine Struzioniformi (Casuariidae, Rheidae, Struthionidae).
- (2) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (3) Barrare la dicitura non pertinente.
- (4) Inserire il nome del/dei compartimento/i.
- (5) Requisito applicabile solo ai paesi contrassegnati dal numero «III» nella colonna 5 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Non si applica però alle uova da cova di ratiti provenienti da compartimenti.
- (6) Al momento della spedizione le uova devono essere tutte contrassegnate conformemente al regolamento (CE) n. 617/2008, anche con l'indicazione, in inchiostro nero indelebile, del numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione; la marcatura deve essere leggibile e in almeno una lingua UE.
- (7) Barrare se la spedizione non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.
- (8) Compilare se pertinente.
- (9) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla sigla «N» nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda le uova da cova di ratiti (HER), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 789/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, con l'esclusione di qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.


Il presente certificato è valido 10 giorni.

Ve	Veterinario ufficiale									
	Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:								
	Data:	Firma:								
	Timbro:»									

c) I modelli dei certificati veterinari SRP, SRA e POU sono sostituiti dai seguenti:

«Modello di certificato veterinario per pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti (SRP)

PAES	SE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE
	I.1.	Speditore Nome Indirizzo	I.2. Numero di riferimento del certificato
_		Paese	I.3. Autorità centrale competente
edita		Tel.	I.4. Autorità locale competente
Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.5.	Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel.	1.6.
oni relativ	1.7.	Paese di origine Codice ISO I.8. Regione di Codice origine	I.9. Paese di Codice destina-zione I.10.
nazi	I.11.	Luogo di origine	I.12.
Parte I: Infor		Nome N. di riconoscimento Indirizzo	
	I.13.	Luogo di carico Indirizzo N. di riconoscimento	I.14. Data di partenza Ora della partenza
	l.15.	Mezzo di trasporto	I.16. PIF di entrata nell'UE
		Aereo	I.17. Numero/i CITES
	I.18.	Descrizione della merce	I.19. Codice della merce (codice SA)
			I.20. Quantità
	I.21.		I.22. Numero di colli
	1.23.	Numero del sigillo/container	1.24.
	1.25.	Merce certificata per:	
		Macellazione □	Ripopolamento □
	1.26.		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE
	1.28.	Identificazione della merce	I.
		Specie (nome scientifico): Quantità	



SRP (pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti)

					AND				
	IL.	Informazioni s	sanitarie		II.a. Numero di riferimento del certificato II.b.				
	II.1.	Attestato d	i polizia s	anitaria					
		Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame(1) di cui al presente certificato:							
	JI.1.1	soddisfa le	disposizion	i della di	rettiva 2009/158/CE;				
	II.1.2	ha soggiorna	ato:						
	(2)(3)	[nel territorio	[nel territorio contrassegnato dal codice;]						
	(³)(⁴)oppure	[nel/nei com	partimento	/i	;]				
Parte II: Certificazione		prima dell'im nel compart altrettanto ri	per almeno sei settimane o dal momento della schiusa delle uova, se di età inferiore alle sei settimane, prima dell'importazione nell'Unione. Se si tratta di pollame importato nel paese, nel territorio, nella zona o nel compartimento di origine, l'importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 2009/158/CE e delle eventuali decisioni complementari;						
రి	II.1.3	proviene:							
≘	(2)(3)(12)	[dal territorio	contrasse	gnato da	I codice;]				
Parl	(3)(4)oppure	[dal/dai com	[dal/dai compartimento/i;]						
	a) che, alla data di rilascio del definita nel regolamento (CE				presente certificato, era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale) n. 798/2008;				
		b) in cui è (CE) n. 7		un progra	umma di sorveglianza dell'influenza aviaria in conformità al regolamento				
	II.1.4	proviene:							
	(2)(3)	[dal territorio	contrasse	gnato da	I codice;]				
	(³)(⁴)oppure	[dal/dai com	partimento	/i					
		(3)	[11.1.4.1		la data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall'influenza ad alta e bassa patogenicità quali definite nel regolamento (CE 2008;]				
		(3)oppure	[1].1.4.1	aviaria	la data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall'influenza ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008, e i e è stato tenuto in uno stabilimento				
					ui negli ultimi 30 giorni precedenti l'importazione nell'Unione non era cente influenza aviaria a bassa patogenicità;				
				ciali bass ness	ato in una zona non sottoposta dall'autorità competente a restrizioni uffi di carattere veterinario in relazione ad un focolaio di influenza aviaria a sa patogenicità e in ogni caso attorno al quale, nel raggio di 1 km, in suno stabilimento era presente influenza aviaria a bassa patogenicità i ultimi 30 giorni prima dell'importazione nell'Unione;				
	nel c				non ha avuto alcun collegamento epidemiologico con uno stabilimento quale sia stata presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultim giorni prima dell'importazione nell'Unione;				
	II.1.5	proviene da	un allevan	nento che	e non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria;				
	II.1.6	è rimasto si origine,	n dalla scl	niusa del	le uova o almeno neì i 30 giorni precedenti nello/negli stabilimento/i d				
		a) che non	è/sono sog	getto/i a	d alcuna restrizione di polizia sanitaria;				
		non sono		focolai	gio di 10 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle enti;				

1

SRP (pollame	da mac	ellazione	e pollame	e per il	ripopolamentodella
				dai ratiti)		

PAESE		selvag	gina da penna diverso d	ai ratiti)
IL	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento di certificato	el II.b.

II.1.7 proviene da allevamenti che:

- a) sono stati esaminati all'atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;
- (3) [b) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]

(3)oppure [b) sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle:

Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Nome e tipo (vivo o inattivato) del ceppo virale della malattia di Newcastle usato nel/nei vaccino/i	Numero del lotto	Nome e fabbricante del vaccino

(5)(c) sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati

Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Vaccinazione contro	Numero del lotto	Nome, fabbricante e tipo di vaccini ufficialmente autorizzati

II.1.8 non ha avuto, durante il periodo di cui al punto II.1.6, alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti indicati nel presente certificato o con uccelli selvatici.

II.2. Ulteriori garanzie di sanità pubblica

(6) Il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le disposizioni specifiche sull'uso degli antimicrobici e dei vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono stati applicati all'allevamento di origine e l'allevamento è stato sottoposto a test riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica:

Identificazione dell'allevamento	Età dei volatili	Data dell'ultimo prelievo di campioni dall'allevamento per il quale sia noto il risultato dei test:	Risultato di tutti i test effettuati presso l'allevamento(7):		
		(gg/mm/aaaa)	positivo	negativo	

Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella, entro le ultime tre settimane prima dell'importazione:

(3) [non sono stati somministrati antimicrobici al pollame da macellazione;]

(³)(8)oppure [sono stati somministrati i seguenti antimicrobici al pollame da macellazione:

II.3. Garanzie complementari

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:

(9)[II.3.1 nel caso di partita destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE, il pollame di cui al presente certificato proviene da allevamenti che:

(3) [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle e sono stati sottoposti, con risultati negativi, a esami sierologici per la ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle nei 14 giorni precedenti la spedizione;]



SRP (pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti)

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del II.b. certificato							
(3)oppure	spedizione e sono stati sottoposti	[sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle, ma non con un vaccino vivo, nei 30 giorni precedenti la spedizione e sono stati sottoposti, nei 14 giorni che precedono la spedizione, a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle eseguito su un campione casuale di tamponi cloacali o campioni di feci di almeno 60 volatili e risultato negativo;]]							
(⁵)[II.3.2	degli articoli 16 e/o 17 della diret	vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 16 e/o 17 della direttiva 2009/158/CE:							
(⁹)[II.3.3	se lo Stato membro di destinazio	se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, il pollame:							
(3)	[è stato sottoposto a un esame m negativo al test conformemente a	microbiologico mediante campionamento nell'azienda di origine ed è risultato alla decisione 95/410/CE;]							
(³)oppure		sta a un programma riconosciuto dalla Commissione europea come equiva- spettivamente della Finlandia o della Svezia, a seconda dei casi.]]							
II.4.	Ulteriori requisiti sanitari								
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale,	e, certifica inoltre che:							
(10)	[benché l'uso di vaccini contro la sezione II, del regolamento (CE)	a malattia di Newcastle non conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato VI,) n. 798/2008 non sia vietato:							
(2)(3)	[nel territorio contrassegnato dal	codice;]							
(3)(4)oppure	[nel/nei compartimento/i;]								
	il pollame di cui al presente certificato:								
	a) non è stato vaccinato con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti;								
	isolamento del virus della mal casuale di tamponi cloacali d	b) proviene da un allevamento che è stato sottoposto, non oltre 14 giorni prima della spedizione, a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ogni allevamento interessato, che non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;							
	 c) nei 60 giorni precedenti la spe di cui alle lettere a) e b); 	 c) nei 60 giorni precedenti la spedizione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b); 							
	d) è stato tenuto in isolamento sotto controllo ufficiale nello stabilimento di origine durante il periodo di 14 giorni di cui alla lettera b).]								
(¹¹)II.5.		Attestato per il trasporto degli animali							
		le, certifica inoltre che il pollame verrà trasportato in casse o gabbie che:							
	a) contengono unicamente pollar mento;	ame della stessa specie, categoria e tipo, proveniente dal medesimo stabili-							
	 b) sono chiuse secondo le istruzione del contenuto; 	zioni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di							
	c) come i veicoli nei quali saranno trasportate, sono progettate in modo tale da:								
	i) evitare la fuoriuscita di esc	scrementi e ridurre al minimo la perdita di piume durante il trasporto;							
	ii) consentire l'ispezione visiv	va del pollame;							
	iii) consentire la pulizia e la d	disinfezione;							
	d) come i veicoli nei quali saran mente alle istruzioni dell'autori	nno trasportate, sono state pulite e disinfettate prima del carico, conforme- irità competente.							

SRP (pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti)

PAESE

II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b.

Note

Parte I:

- Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e, se del caso, il numero di serie del sigillo.
- Riquadro I.19: Utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 01.05 o 01.06.39.

Parte II:

- (1) Pollame quale definito nel regolamento (CE) n. 798/2008, esclusi i ratiti.
- (2) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (3) Barrare la dicitura non pertinente.
- (4) Inserire il nome del/dei compartimento/i.
- (5) Compilare se pertinente.
- (6) Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie Gallus gallus e ai tacchini.
- (7) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del branco di origine, indicare come positivo: Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium.
- (8) Compilare se pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.
- (9) Barrare se la spedizione non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.
- (10) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per il pollame proveniente da paesi, territori, zone o compartimenti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (11) Va osservato che, in base al regolamento (CE) n. 1/2005, gli animali saranno controllati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare se siano idonei a continuare il viaggio dopo l'ingresso nell'Unione. Se i requisiti non risultano soddisfatti, gli animali vanno scaricati e occorre prendere ulteriori misure.
- (12) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla sigla N nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda Il pollame da macellazione e il pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti (SRP), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 789/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, con l'esclusione di qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.

Il presente certificato è valido 10 giorni.

Vet	Veterinario ufficiale							
	Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:						
	Data:	Firma:						
	Timbro:							

Modello di certificato veterinario per ratiti da macellazione (SRA)

PAES	SE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE
	l.1.	Speditore Nome Indirizzo Paese	Numero di riferimento del l.2.a certificato Autorità centrale competente
dita		raese	I.4. Autorità locale competente
be		Tel.	1.4. Autorità locale competente
Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	1.5.	Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel.	1.6.
oni relativ	1.7.	Paese di origine ISO I.8. Regione di Codice origine	I.9. Paese di Codice destina-zione
mazi	l.11.	Luogo di origine	1.12.
Parte I: Infor		Nome N. di riconoscimento Indirizzo Nome N. di riconoscimento Indirizzo Nome N. di riconoscimento Indirizzo	
	l.13.	Luogo di carico Indirizzo N. di riconoscimento	I.14. Data di partenza Ora della partenza
	1.15.	Mezzo di trasporto	I.16. PIF di entrata nell'UE
		Aereo □ Nave □ Treno □ Automezzo □ Altro □ Identificazione:	I.17. Numero/i CITES
		Documento:	
	l.18.	Descrizione della merce	I.19. Codice della merce (codice SA) 01.06.39
			I.20. Quantità
	l.21.		I.22. Numero di colli
		Numero del sigillo/container	1.24.
	1.25.	Merce certificata per:	
		Macellazione □	
	1.26.		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE
	1.28.	Identificazione della merce	1
	(no	Specie Razza/Categoria Sistem me scientifico): identifica	

	PAESE				SRA (ratiti da macellazione)				
	II.	Informazion	i sanitarie		II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.			
	II.1.	Attestato o	li polizia :	sanitaria					
	-	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, conformemente alle disposizioni della direttiva 2009/158/CE, certifica di ratiti(1) di cui al presente certificato:							
	II.1.1	provengono:							
	(2)(3)	[dal territori	o contrass	egnato dal	codice;]				
ne	(3)(4)oppure	[dal/dai compartimento/i;]							
Parte II: Certificazione		dove sono rimasti per almeno sei settimane o dal momento della schiusa delle uova, se di età inferiore alle sei settimane, prima dell'importazione nell'Unione. Se sono stati importati nel paese di origine, suo territorio, zona o compartimento, l'importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 2009/158/CE e delle eventuali decisioni complementari;							
=	II.1.2	provengono	provengono:						
Parte	(2)(3)(9)	[dal territorio contrassegnato dal codice;]							
_	(3)(4)oppure	[dal/dai compartimento/i;]							
	(3)	[a) che era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;]							
	(3)(5)oppure	[a) che non era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;]							
	_	b) in cui è n. 798/2	ma di sorveglianza dell'influenza aviaria in cor	nformità al regolamento (CE					
	II.1.3	provengono:							
	(2)(3)	[dal territori	o contrass	egnato dal	codice;]				
	(³)(⁴)oppure	[dal/dai con	npartiment	o/i	;]				
		(3)	[11.1.3.1		data di rilascio del presente certificato, era alta e bassa patogenicità quali definite nel reg				
		(3)oppure	[11.1.3.1	aviaria ad	data di rilascio del presente certificato, era alta patogenicità quale definita nel regolam stati tenuti in uno stabilimento:	(no) indenne/i dall'influenza ento (CE) n. 798/2008, e			
					non era presente influenza aviaria a bass ni prima dell'importazione nell'Unione;	sa patogenicità negli ultim			
				caratter patoger stabilim	in una zona non sottoposta dall'autorità comp re veterinario in relazione ad un focolaio d nicità e in ogni caso attorno al quale, nel r lento era presente influenza aviaria a bass ni prima dell'importazione nell'Unione;	i influenza aviaria a bass aggio di 1 km, in nessun			
		 c) che non ha avuto alcun collegamento epidemiologico con uno stabiliment quale sia stata presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli 30 giorni prima dell'importazione nell'Unione;] 							
	II.1.4	provengono	da un all	evamento c	he non è stato vaccinato contro l'influenza av	viaria;			
	II.1.5	sono rimast origine,	ti sin dalla	schiusa de	elle uova o almeno nei i 30 giorni precedenti	i nello/negli stabilimento/i o			
		a) che non	è/sono so	oggetto/i ad	alcuna restrizione di polizia sanitaria;				
		non sono		i focolai di i	io di 10 km, comprendente se del caso il ter nfluenza aviaria ad alta patogenicità o della m				

(6)[II.2.3

(3)oppure

(3)

PAESE SRA (ratiti da macellazione) II.a. II.b. II. Informazioni sanitarie Numero di riferimento del certificato 11.1.6 provengono da allevamenti che: a) sono stati esaminati all'atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie; [b) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;] (3)oppure [b) sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle: Nome e tipo (vivo o Data della inattivato) del ceppo Nome e Identificazione Età dei Numero vaccinazione virale della malattia di fabbricante del dell'allevamento volatili del lotto [gg/mm/aaaa] Newcastle usato nel/nei vaccino vaccino/i (7)(c) sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati Data della Nome, fabbricante e tipo Identificazione Età dei Vaccinazione Numero vaccinazione di vaccini ufficialmente dell'allevamento volatili contro del lotto [gg/mm/aaaa] autorizzati 11.1.7 sono stati esaminati all'atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie; II.1.8 non hanno avuto, durante il periodo di cui al punto II.1.5, alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti di cui al presente certificato o con uccelli selvatici. 11.2. Garanzie complementari Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che: (6)[II.2.1 nel caso di partita destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE, i ratiti: (3)[non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle e sono stati sottoposti, con risultati negativi, a esami sierologici per la ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle nei 14 giorni precedenti la spedizione;] [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle, ma non con un vaccino vivo, nei 30 giorni precedenti la (3)oppure spedizione e sono stati sottoposti, nei 14 giorni che precedono la spedizione, a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle eseguito su un campione casuale di tamponi cloacali o campioni di feci di almeno 60 volatili e risultato negativo;]] $(^{7})[11.2.2]$ vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 16 e/o 17 della direttiva 2009/158/CE:

se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, i ratiti:

risultati negativi al test conformemente alla decisione 95/410/CE;]

[sono stati sottoposti a un esame microbiologico mediante campionamento nello stabilimento di origine e sono

[provengono da uno stabilimento sottoposto a un programma riconosciuto dalla Commissione europea come

equivalente al programma nazionale rispettivamente della Finlandia o della Svezia, a seconda dei casi.]

PAESE SRA (ratiti da macellazione)

II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b.

II.3. Ulteriori requisiti sanitari previsti per i paesi non indenni dalla malattia di Newcastle

- (5) [Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che i ratiti di cui al presente certificato:
 - a) sono stati tenuti sotto controllo ufficiale, per almeno 21 giorni prima dell'importazione nell'Unione, in una stazione di quarantena quale definita all'articolo 2 della direttiva 2009/158/CE e riconosciuta dalle autorità competenti:
 - (numero di riconoscimento e indirizzo della stazione di quarantena);
 - b) da sette a dieci giorni dopo l'ingresso nella stazione di quarantena sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguita presso un laboratorio ufficiale su tamponi cloacali o campioni di feci prelevati da ogni volatile senza che venissero riscontrati isolati dei paramixovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4. Per tutti i volatili della partita erano stati ottenuti risultati favorevoli prima che essi lasciassero la stazione di quarantena in vista dell'importazione nell'Unione;
 - c) provengono da allevamenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento statistico che ha comportato risultati negativi per almeno sei mesi prima dell'importazione nell'Unione.]

II.4. Attestato per il trasporto degli animali

- (8) Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che i ratiti verranno trasportati in casse o gabbie che:
 - a) contengono unicamente ratiti della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;
 - b) sono chiuse secondo le istruzioni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;
 - c) come i veicoli nei quali saranno trasportate, sono progettate in modo tale da:
 - i) evitare la fuoriuscita di escrementi e ridurre al minimo la perdita di piume durante il trasporto;
 - ii) consentire l'ispezione visiva dei ratiti;
 - iii) consentire la pulizia e la disinfezione;
 - d) come i veicoli nei quali saranno trasportate, sono state pulite e disinfettate prima del carico, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.

Note

Parte I:

- Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- Riquadro I.15: Indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e, se del caso, il numero di serie del sigillo.
- Riquadro I.28: (sistema di identificazione e numero di identificazione): i collari e i microchip devono riportare il codice ISO del paese di origine; i microchip devono essere conformi alle norme ISO.

Parte II:

- (¹) Per «ratiti» si intendono gli uccelli dell'ordine Struzioniformi (Casuariidae, Rheidae, Struthionidae). Dopo l'importazione i ratiti devono essere trasferiti immediatamente al macello di destinazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2009/158/CE.
- (2) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (3) Barrare la dicitura non pertinente.
- (4) Inserire il nome del/dei compartimento/i.

SRA (ratiti da macellazione)

PAESE

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del	certificato	II.b.		
(⁵)	Requisito applicabile solo ai paesi contrassegnati dal numero «V» nella colonna 5 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Non si applica però ai ratiti da macellazione provenienti da compartimenti.						
(⁶)	Barrare se la spedizione non è destinata alla	Finland	lia o alla Svezia.				
(7)	Compilare se pertinente.						
(8)	Va osservato che, in base al regolamento (CE) n. 1/2005, gli animali saranno controllati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare se siano idonei a continuare il viaggio dopo l'ingresso nell'Unione. Se i requisiti non risultano soddisfatti, gli animali vanno scaricati e occorre prendere ulteriori misure.						
(⁹)	P) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla sigla «N» nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda i ratiti da macello (SRA), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 789/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, con l'esclusione di qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.						
Πр	resente certificato è valido 10 giorni.						
Vet	terinario ufficiale						
	Nome e cognome (in stampatello):			Qualifica e	titolo:		
	Data:			Firma:			
	Timbro:						

Modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU)

PAE	SE						Certificato	veterinario	per	l'esportazione nell'UE
	l.1.	Speditore Nome Indirizzo			1.2	2.	Numero di rife cato	erimento del	certifi-	I.2.a.
Ē		Hallizzo			1.3	3.	Autorità centra	le competent	e	
pedi		Paese Tel.		1.4	4.	Autorità locale	competente			
partita spedita	1.5.	Destinatario Nome Indirizzo			1.6	6.				
ative alla		Paese Tel.								
zioni rel	1.7.	Paese di Codic origine ISO		one di Codi	ce I.s	9.	Paese di destinazione	Codice ISO	l.10.	
rma	1.11.	Luogo di origine			1.3	12.				
Parte I: Informazioni relative alla		Nome Indirizzo	N. 9	di riconoscimen	to					
а.						_				
	I.13.	I.13. Luogo di carico Indirizzo				I.14. Data di partenza				
	l.15.	Mezzo di trasporto			Li	I.16. PIF di entrata nell'UE				
		Aereo □ Nav	/e □ Tre	no 🗆						
		Automezzo Altr Identificazione: Documento:	0 🗆		1.1	17.				
	l.18.	Descrizione della me	rce					I.19. Codice	e della	merce (codice SA)
									1.20	. Quantità
		Temperatura dei prodiente □		erazione 🗆			Di conge	elazione 🗆	1.22	. Numero di colli
		Numero del sigillo/co		OTALIONO L		1.24.				
	1.25.	Merce certificata per								
	Consumo umano □									
					1.2	7. Per importaz	ione/ammissi	one ne	ell'UE 🗆	
	1,28	I.28. Identificazione della merce N. di riconoscimento degli stal				<u> </u>				
						nen	ti			
	(no	Specie me scientifico)	Macello	Laboratorio di sezionamento	[Оер		Numero di c	olli	Peso netto

POU (carni di pollame)

	II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.				
	II.1.	Attestato sanitario						
		Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei rego- lamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004 e 854/2004 e certifica che le carni di pollame(¹) descritte nel presente certificato sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:						
		a) provengono da uno stabilim HACCP, ai sensi del regolam	ento/da stabilimenti che applicano un progr ento (CE) n. 852/2004;	amma basato sui principi				
ne		b) sono state prodotte conformer (CE) n. 853/2004;	mente alle condizioni di cui all'allegato III, sezi	oni II e V, del regolamento				
Parte III: Certificazione			umo umano a seguito delle ispezioni ante e p o V, sezione IV, del regolamento (CE) n. 854					
: ceri		 d) recano una marchiatura d'idei lamento (CE) n. 853/2004; 	ntificazione secondo quanto disposto dall'alleg	gato II, sezione I, del rego-				
arte II	e) soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici appli ai prodotti alimentari;							
_			lative agli animali vivi e ai prodotti da essi d ntati a norma della direttiva 96/23/CE, in parti					
	,	Parlamento europeo e del Cor	amento (CE) n. 1688/2005, che attua il regolar nsiglio per quanto riguarda le garanzie speciali va destinate alla Finlandia e alla Svezia.]					
	II.2. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di pollame di cui al presente certificato:							
	II.2.1	provengono:						
	(3)(4)(6)	[dal territorio contrassegnato dal	codice;]					
(4)(5)oppure [dal/dai compartimento/i;] che alla data di rilascio del certificato era(no) indenne/i: dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008 dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;				n. 798/2008 e				
	11.2.2	sono state ottenute da pollame d	che:					
	(4)	[non è stato vaccinato contro l'in	fluenza aviaria;]					
	(4)oppure	lamento (CE) n. 798/2008, con:	nza aviaria in conformità ad un piano di vacci					
			e tipo del/dei vaccino/i usato/i)					
		all'età di	settimane;]					
	11.2.3	sono state ottenute da pollame t	enuto:					
	(3)(4)(9)	[nel/nei territori(o) contrassegnato	o/i dal codice;]					
	(⁴)(⁵)(⁹)oppu	re [nel/nei compartimento/i	j]					
		paesi terzi elencati in relazione a	portato come pulcini di un giorno o pollame da tale prodotto nell'allegato I, parte 1, del regola a quelle prescritte da detto regolamento;					

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato	II.b.			
11.2.4	sono state ottenute da pollame proveniente da stabilimenti:						
	a) che non sono soggetti ad alcuna re	strizion	e di polizia sanitaria;				
			mprendente se del caso il territorio di u lta patogenicità o della malattia di New				
11.2.5	sono state ottenute da pollame che:						
	(⁷)a) è stato macellato il (gg/mm/aaaa), o nel periodo tra il (gg/mm/aaaa) e il						
	b) non è stato macellato nell'ambito di un programma di polizia sanitaria per il controllo o l'eradicazione di malattie aviarie;						
	c) durante il trasporto al macello non è venuto a contatto con pollame infettato dall'influenza aviaria ad alta pato- genicità o dalla malattia di Newcastle;						
II.2.6	 a) provengono da macelli riconosciuti ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni con- seguenti all'insorgenza, sospettata o confermata, dell'influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle e attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono stati registrati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti; 						
	 b) in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto sono venute a contatto con pollame o carni di qualifica sanitaria inferiore; 						
(⁸)[II.2.2	derivano da pollame da macellazione	che:					
			a un ceppo madre (master seed) del viru eriore rispetto ai ceppi lentogeni dello s				
	ufficiale al momento della macella	zione si	del virus della malattia di Newcastle, es u un campione casuale di tamponi clos a rivelato paramixovirus aviari con un ind	acali di almeno 60 volatili di			
	c) nei 30 giorni precedenti la macellaz cui alle lettere a) e b).]	ione no	n è venuto a contatto con pollame che	non soddisfa le condizioni di			
II.3.	Attestato relativo al benessere deg	i anima	ali				
	da animali che nel macello, prima e du	rante la lell'Unic	le carni fresche descritte nella parte I del a macellazione o l'abbattimento, sono sta one e sono state osservate prescrizioni a 99/2009 del Consiglio.	ati trattati conformemente alle			
Note							
Parte I:							
	adro I.8: indicare il codice della zona o de Ionna 2, del regolamento (CE) n. 798/200		artimento di origine, se necessario, come	e definito nell'allegato I, parte			
— Riqua	adro I.11: nome, indirizzo e numero di ric	onoscin	nento dello stabilimento di spedizione.				

 Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e, se del caso, il numero di serie del sigillo.

- Riquadro I.19: Utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane:

02.07, 02.08 o 05.04.

PA	ESE				POU (carni di poliame				
II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di certificato	riferimento del	II.b.				
Pa	Parte II:								
(¹)) Per «carni di pollame» si intendono le parti commestibili dei volatili d'allevamento, compresi i volatili allevati come animali domestici pur senza essere considerati tali, ad eccezione dei ratiti, che non abbiano subito alcun trattamento di conservazione eccetto il trattamento a freddo; le carni confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata devono essere accompagnate anch'esse da un certificato redatto secondo il presente modello.								
	Sono comprese le carni di selvaggina da penn	na selva	tica così com	e definite nel reg	olamento (CE) n. 798/2008.				
(2)	Barrare se la spedizione non è destinata all'im	portazio	ne in Svezia	o in Finlandia.					
(3)	Codice del territorio, così come figura nell'alleg	gato I, p	arte 1, coloni	na 2, del regolam	ento (CE) n. 798/2008.				
(4)	Barrare la dicitura non pertinente.								
(5)	Inserire il nome del/dei compartimento/i.								
(6)	Per i paesi o i territori contrassegnati dalla sigla «N nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda la carne di pollame (POU), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 789/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, con l'esclusione di qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato sia sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.								
(7)	7) Indicare la data/le date di macellazione. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da pollame macellato nel territorio o nel/nei compartimento/i di cui al punto II.2.1 durante un periodo in cui l'Unione europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali carni da detto territorio o detto/detti compartimento/i.								
(8)	3) Requisito applicabile solo ai paesi contrassegnati dal numero «VI» nella colonna 5 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.								
(⁹)	(9) Se le carni provengono da pollame da macellazione originario di un altro/altri paese/i terzo/i di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, vanno indicati, ai fini dell'importazione di tale prodotto nell'Unione, il codice (o i codici) di tale/i paese/i o del/dei territori/o di tale/i paese/i così come quello del paese terzo in cui il pollame è macellato.								
Veterinario ufficiale									
	Nome e cognome (in stampatello):				Qualifica e titolo:				
	Data: Firma:								
	Timbro:»								

d) il modello di certificato veterinario RAT è sostituito dal seguente:

«Modello di certificato veterinario per le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano (RAT)

AE	J L		Certificato vetermano per respontazione nell'oc
	J.1.	Speditore Nome Indirizzo	I.2. Numero di riferimento del certificato
В		Halliezo	I.3. Autorità centrale competente
spedit		Paese Tel.	I.4. Autorità locale competente
partita s	1.5.	Destinatario Nome Indirizzo	1.6.
tive alla		Paese Tel.	
ela			
nazioni r	1.7.	Paese di Codice origine ISO I.8. Regione di Codice origine	l.9. Paese di destina- zione ISO
for	l.11.	Luogo di origine	1.12.
Parte I: Informazioni relative alla partita spedita		Nome N. di riconosciment	
-			
	I.13.	Luogo di carico Indirizzo	I.14. Data di partenza
	I.15.	Mezzo di trasporto	I.16. PIF di entrata nell'UE
		Aereo □ Nave □ Treno □	
		Automezzo	1.17.
	l.18.	Descrizione della merce	I.19. Codice della merce (codice SA) 02.08.90
			I.20. Quantità
		Temperatura dei prodotti iente □ Di refrigerazione □	I.22. Numero di colli Di congelazione
		Numero del sigillo/container	1.24.
	1.25.	Merce certificata per:	
		Consumo umano □	
	1.26.		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE
	1.28.	Identificazione della merce	
		N. di riconoscimento degli stabiliment	i
		Specie Macello Laboratorio me scientifico) di sezionamento	Deposito Numero di colli Peso netto frigorifero

	PAESE	RAT (carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo u								
	II.	Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b.								
	II.1.	Attestato sanitario								
		Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) nn. 178/2002,852/2004,853/2004 e 854/2004 e certifica che le carni di ratiti(¹) descritte nel presente certificato sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:								
		 a) provengono da uno stabilimento/da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004; 								
one		 b) sono state prodotte conformemente alle condizioni di cui all'allegato III, sezioni III e V, del regolame (CE) n. 853/2004; 								
ficazi		 c) sono risultate idonee al consumo umano a seguito dell'ispezione ante e post mortem condotta con memente all'allegato I, capo VII, sezione IV, del regolamento (CE) n. 854/2004(²); 								
Certi		 d) recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004; 								
Parte II: Certificazione		e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi ottenuti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima.								
-	II.2.	Attestato di polizia sanitaria								
		Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di ratiti di cui al presente certificato:								
	II.2.1	provengono:								
	(2)(3)(5)	[dal territorio contrassegnato dal codice;]								
	(2)(4)oppur	[dal/dai compartimento/i;]								
		che alla data di rilascio del certificato era(no) indenne/i dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008, e								
		(6)dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008];								
(²)(¹¹)op- pure [da una o più aziende di ratiti registrate, chiuse e riconosciute dall'autorità competente, attorno raggio di 100 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non siano cor influenza aviaria a bassa patogenicità o ad alta patogenicità almeno negli ultimi 24 mesi e avuto alcun collegamento epidemiologico con un'azienda di ratiti o pollame in cui sia stata pre aviaria a bassa patogenicità o ad alta patogenicità negli ultimi 24 mesi e che alla data certificato era(no) indenne/i dall'influenza aviaria ad alta patogenicità e a bassa patogenicità di Newcastle quali definite nel regolamento (CE) n. 798/2008;]										
	11.2.2	sono state ottenute da ratiti che:								
	(2)	[non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria;]								
	(²)oppure	[sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria conformemente a un piano di vaccinazione a norma del regolamento (CE) n. 798/2008, con:								
(nome e tipo del/dei vaccino/i usato/i) all'età di settimane;]										
	(sono stati macellati il								
	II.2.3	sono state:								
	(²)(⁶)	[II.2.3.1 ottenute da ratiti d'allevamento tenuti ininterrottamente per almeno tre mesi prima della macella- zione o dopo la schiusa delle uova:								
		(2)(3) [nel territorio contrassegnato dal codice;]								
		(2)(4)oppure [nel/nei compartimento/i								

RAT (carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano)

II. Info	rmazioni sa	nitarie	II.a. Numero di certificato	li riferimento del	II.b.				
(²)(¹¹)oppure	[II.2.3.1	duzione come pulcin dall'autorità competer territorio di un paese o ad alta patogenicita epidemiologico con u	Illevamento tenuti ininterrottamente dopo la schiusa delle uova o dopo l'intro- ni di un giorno in una o più aziende di ratiti registrate, chiuse e riconosciute ente, attorno alle quali in un raggio di 100 km, comprendente se del caso il li limitrofo, non siano comparsi focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità tà almeno negli ultimi 24 mesi e che non abbiano avuto alcun collegamento un'azienda di ratiti o pollame in cui sia stata presente influenza aviaria a bassa ta patogenicità negli ultimi 24 mesi;						
(2)(8)or	[II.2.3.1		isossate e scuolate e ottenute da ratiti d'allevamento tenuti ininterrottamente per almeno tre mesi rima della macellazione o dopo la schiusa delle uova:						
		(²)(³) [nel territorio contrassegnato dal codice;]							
		(2)(4)oppure [nel/n	ei compartimento/i		;]]				
(²)(¹¹)oppure	[II.2.3.1	ottenute da ratiti d'allevamento tenuti ininterrottamente dopo la schiusa delle uova o dopo l'introduzione come pulcini di un giorno in una o più aziende di ratiti registrate, chiuse e riconosciute dall'autorità competente, attorno alle quali in un raggio di 100 km, comprendente se del caso i territorio di un paese limitrofo, non siano comparsi focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità o ad alta patogenicità almeno negli ultimi 24 mesi e che non abbiano avuto alcun collegamento epidemiologico con un'azienda di ratiti o pollame in cui sia stata presente influenza aviaria a bassa patogenicità o ad alta patogenicità negli ultimi 24 mesi;							
11.2.4	sono stat	e:							
(⁶)(²)(¹²)	[11.2.4.1	ottenute da ratiti prov	enienti da uno o pi	enienti da uno o più stabilimenti:					
		 a) che è/sono regola trasmissibili all'uor 		spezioni veterinarie	e per verificare la presenza di malattie				
		 b) che non è/sono oggetto di restrizioni di polizia sanitaria connesse a malattie cui i ratiti e/o altro pollame sono recettivi; 							
		paese limitrofo, n		focolai di influenza	rendente se del caso il territorio di un a aviaria ad alta patogenicità o della				
(8)(2)(12)oppure	[II.2.4.1	disossate e scuolate mesi prima della mad			evati/hanno soggiornato per almeno tre				
		a) che sono regolarr trasmissibili all'uor		pezioni veterinarie	per verificare la presenza di malattie				
		b) che non sono ogg pollame sono rece		polizia sanitaria c	connesse a malattie cui i ratiti e/o altro				
		patogenicità nei se focolai di influenza	ei mesi precedenti e aviaria ad alta pato settore dello stabilim	e attorno ai quali d genicità o della ma	ewcastle o di influenza aviaria ad alta la almeno tre mesi non sono comparsi alattia di Newcastle nel raggio di 10 km levati i ratiti, comprendente se del caso				
(²)oppure	[11.2.4.1	disossate e scuoiate	e ottenute da ratiti	provenienti da pae	esi asiatici o africani che:				
					ente da zecche nel quadro di un pro- giorni prima della macellazione;				
		b) prima di essere tr	asferiti nell'ambiente	reso esente da z	ecche:				
		(2) [sono stati esamir	ati per verificare ch	e non avessero ze	ecche;]				
	(2)opp	ure [sono stati sottopo	sti a un trattamento	atto ad eliminare	tutte le zecche di cui fossero portatori]				
		mediante (precisa	e il trattamento):						
		e il trattamento no	n ha prodotto resid	ui rilevabili nelle c	arni di ratiti;]				
			The Property of the State of th		Market State of the Control of the C				

PAESE		F	AT (ca	arni di ratiti d'allevamento	destinate al consumo umano)			
II.	Informazio	oni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato	II.b.			
II.2.5	non sono state ottenute da ratiti macellati nel quadro di un piano zoosanitario per il controllo o l'eradicazione di malattie del pollame e/o dei ratiti;							
II.2.6	derivano	da ratiti:						
(²)(⁶)(⁹)	[II.2.6.1	che sono stati vaccinati o precedenti la macellazione		malattia di Newcastle con ur	n vaccino vivo negli ultimi 30 giorni			
(²)(⁶)oppure	[II.2.6.1	che non sono stati vaccina precedenti la macellazione		o la malattia di Newcastle con	un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni			
(2)(8)	[II.2.6.1	che non sono stati vaccina	ati contro	o la malattia di Newcastle;]				
(²)(⁸)oppure	[II.2.6.1 che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo non rispondente ai requisiti di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008, ma non sono stati vaccinati nei 30 giorni precedenti la macellazione;]							
(²)(⁸)oppure	[II.2.6.1	che sono stati vaccinati cor di cui all'allegato VI del re			cino inattivato rispondente ai requisiti			
(8)(10)[II.2.7	derivano da ratiti di stabilimenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento statistico con risultati negativi per almeno sei mesi prima dell'importazione nell'Unione;]							
II.2.8	derivano da ratiti che non sono venuti a contatto, durante il trasporto al macello, con pollame e/o ratiti infettati dall'influenza aviaria ad alta patogenicità o dalla malattia di Newcastle;							
II.2.9	provengono da macelli riconosciuti ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conse- guenti all'insorgenza, sospettata o confermata, dell'influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newca- stle e attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono stati registrati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti; e							
	non sono venute a contatto in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto con ratiti o carni non conformi al regolamento (CE) n. 853/2004.							
II.3.	Attestato	relativo al benessere deg	gli anim	ali				

Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I del presente certificato derivano da animali che nel macello, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, sono stati trattati conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione e sono state osservate prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio.

Note

Parte I:

- Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.
- Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, vanno indicati nel riquadro 1.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e, se del caso, il numero di serie del sigillo.

— 62 —

PAESE RAT (carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano)

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato	II.b.
		1		

Parte II:

- (1) Per «carni di ratiti» si intendono tutte le parti, escluse le frattaglie, dei ratiti d'allevamento idonee al consumo umano, che non abbiano subito alcun trattamento di conservazione, eccetto il trattamento a freddo; le carni confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata devono essere accompagnate anch'esse da un certificato redatto secondo il presente modello.
- (2) Barrare la dicitura non pertinente.
- (3) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (4) Inserire il nome del/dei compartimento/i.
- (5) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla lettera «N» nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano (RAT), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 789/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, con l'esclusione di qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.
- (6) Non applicabile ai paesi contrassegnati dal numero «VII» nella colonna 5 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (7) Indicare la data o le date di macellazione. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da ratiti macellati nel territorio o nel/nei compartimento/i di cui al punto II.2.1 durante un periodo in cui l'Unione europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali carni da detto territorio o detto/detti compartimento/i.
- (8) Requisito applicabile solo ai paesi contrassegnati dal numero «VII» nella colonna 5 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (9) Tali partite non possono essere inviate in Svezia o Finlandia.
- (10) Negli allevamenti non vaccinati la sorveglianza è di tipo sierologico e nel caso degli allevamenti vaccinati viene condotta su tamponi tracheali dei ratiti.
- (11) Solo per le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano (RAT) provenienti da paesi o territori contrassegnati dalla lettera «H» nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Sono state fornite garanzie che le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano (RAT) sono ottenute da ratiti provenienti da un'azienda di ratiti registrata, chiusa e riconosciuta dall'autorità competente del paese terzo. In caso di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità, le importazioni di tali carni possono continuare ad essere autorizzate purché siano ottenute da ratiti provenienti da un'azienda di ratiti registrata, chiusa e indenne da influenza aviaria a bassa patogenicità e ad alta patogenicità attorno alla quale, in un raggio di 100 km attorno a tale azienda, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non siano comparsi focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità o ad alta patogenicità almeno negli ultimi 24 mesi e che non abbia avuto alcun collegamento epidemiologico con un'azienda di ratiti o pollame in cui sia stata presente influenza aviaria a bassa patogenicità o ad alta patogenicità negli ultimi 24 mesi.
- (12) Non applicabile per le aziende di ratiti registrate e chiuse.

Veterinario ufficiale									
	Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:							
	Data:	Firma:							
	Timbro:»								

e) il modello di certificato veterinario E è sostituito dal seguente:

«Modello di certificato veterinario per le uova (E)

PAES	AESE						Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE				
	I.1.	Speditore Nome Indirizzo				1.2.	Numero o certificato	di riferimento	del I.2.a		
ita		Paese Tel.				1.3.	Autorità c	entrale compete	ente		
ped						1.4.	Autorità lo	cale competent	te		
iive alla partita spedita	1.5.	Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel.				1.6.					
Parte I: Informazioni relative alla	1.7.	Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	1.9.	Paese di destina- zione	Codice ISO	1.10.		
forn	l.11.	Luogo di origir	ne			l.12.					
Parte I: In		Nome N. di riconoscimento Indirizzo									
	I.13.	I.13. Luogo di carico Indirizzo I.15. Mezzo di trasporto				I.14. Data di partenza					
	l.15.					l.16.	.16. PIF di entrata nell'UE				
	Aereo □ Nave □ Treno □ Automezzo □ Altro □ Identificazione: Documento:										
						I.17 Numero/i CITES					
	I.18. Descrizione della merce			L		1.	19. Codice dell	a merce (codice SA) 04.07			
									I.20. Quantità		
		Temperatura de	ei prodotti	Di refrigerazione			Di conge	elazione 🗆	I.22. Numero di colli		
	Ambiente □ Di refrigerazione □ I.23. Numero del sigillo/container I.25. Merce certificata per: Consumo umano □						Di conge	SIAZIONE L	1.24.		
	1.26.	26.				I.27. Per importazione/ammissione nell'UE					
	I.28. Identificazione della merce										
					-4-6-10	4.					
	N. di riconoscimento degli stabilime Specie Centro di confezionamento Dep (nome scientifico)						igorifero	Numero di	i colli Peso netto		



1308/2013.

E (Uova)

II. Informazioni sanitarie II.a. Numero di riferimento del certificato II.b. 11.1. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova qui descritte provengono da uno stabilimento che, alla data del rilascio del presente certificato, era indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità e dalla malattia di Newcastle quali definite dal regolamento (CE) n. 798/2008. 11.2. Attestato sanitario Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004 e 2160/2003 e certifica che le uova di cui al presente certificato sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: 11.2.1 provengono da uno stabilimento/da stabilimenti che applica(no) un programma basato sui principi del sistema HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004; 11.2.2 sono state tenute, immagazzinate, trasportate e consegnate conformemente alle condizioni indicate nell'allegato III, sezione X, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004; soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, che attua il regolamento (CE) $(^{1})[II.2.2.1]$ n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia, o le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2012 della Commissione relativo all'estensione alle uova destinate alla Danimarca delle garanzie speciali riguardanti le salmonelle stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004; 11.2.3 sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi ottenuti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima; 11.2.4 soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2160/2003. In particolare: i) non è consentita l'importazione di uova qualora provenienti da allevamenti di galline ovaiole nei quali, a seguito dell'indagine epidemiologica di un focolaio di tossinfezione alimentare, sia stata rilevata la presenza di Salmonella spp. o qualora non vengano fornite garanzie equivalenti, a meno che le uova non siano contrassegnate come di classe B; ii) non è consentita l'importazione di uova qualora provengano da allevamenti di galline ovaiole di cui non sia nota la qualifica sanitaria, da allevamenti che si sospetta siano infetti o da allevamenti che presentano un'infezione da Salmonella Enteritidis e/o Salmonella Typhimurium per la quale sia stato fissato un obiettivo di riduzione nella legislazione dell'Unione e in relazione alla quale non si applichi un monitoraggio equivalente a quello previsto dall'allegato del regolamento (CE) n. 517/2011 o qualora non vengano fornite garanzie equivalenti, a meno che le uova non siano contrassegnate come uova di classe B. Note Parte I: - Riquadro I.8: indicare il codice della zona o il nome del compartimento d'origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione. - Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e, se del caso, il numero di serie del sigillo.

Riquadro I.18: indicare la classe delle uova conformemente all'allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n.

— 65 -

F	PAESE			E (Uova	
	II. Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato	II.b.	
	Parte II:				
L	(1) Barrare se la spedizione non è destinata all'i	mportaz	ione in Svezia o in Finlandia.		
	Veterinario ufficiale				
	Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:			
	Data:		Firma:		
	Timbro:»				

14CE1494